



**Informativa al Pubblico**  
**da parte degli Enti**  
**al 31/12/2025**

*(ai sensi del Regolamento UE n.575/2013)*

*28 maggio 2026*

## Sommario

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)</b>	<b>10</b>
1.1 Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, CAPITOLO 1, Sezione VII)	36
<b>Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)</b>	<b>53</b>
<b>Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)</b>	<b>61</b>
<b>Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)</b>	<b>72</b>
<b>Capitolo 5 – Informativa sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica</b>	<b>80</b>
<b>Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)</b>	<b>81</b>

## Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - Capital Requirements Regulation, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - Capital Requirements Directive) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. framework di Basilea).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "Capital Requirements Regulation II" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "Capital Requirements Directive V" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021, ha introdotto dei primi significativi cambiamenti al *framework* dell'Unione Europea in materia di informativa al pubblico.

Il framework normativo è stato successivamente aggiornato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in data 19 giugno 2024, del Regolamento (UE) n. 1623/2024 del 31 maggio 2024 (c.d. "*Capital Requirements Regulation III*" – "CRR III"), rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva (UE) n. 1619/2024 del 31 maggio 2024 (c.d. "*Capital Requirements Directive VI*" – "CRD VI"), che modifica la Direttiva (UE) n. 36/2013 per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance. Il Regolamento (UE) n. 1623/2024 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 e va a modificare il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*. L'introduzione del nuovo *framework* normativo ha la finalità di migliorare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei rischi nel settore bancario.

La normativa si basa su tre Pilastri:

a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
- i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);

- un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;

b) il Secondo Pilastro (Processo di Controllo Prudenziale) richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:

- di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. *Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria;

- di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework – RAF*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. *Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 1, Sezione 3;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
  - Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
  - Regolamento (UE) n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva (UE) n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
  - Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
  - Regolamento (UE) n. 2453/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento (UE) n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance;
  - Regolamento UE n. 1618/2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 763/2021 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
  - Regolamento (UE) n. 3172/2024, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, e che su mandato della CRR III stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento viene abrogato il Regolamento (UE) n.

637/2021, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del *framework* FRTB "*Fundamental Review of the Trading Book*";

- gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
  - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
  - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
  - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
  - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "*quick fix*", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* ("*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic*" - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "*quick fix*" in risposta alla pandemia Covid-19.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alcune di queste norme sono state oggetto di modifica con il Regolamento (UE) n. 1618/2024 della Commissione Europea del 6 giugno 2024. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 27 dicembre 2024.

In data 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 3172/2024 della Commissione Europea del 29 novembre 2024, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 1° gennaio 2025, abroga il Regolamento (UE) n. 637/2021, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del *framework* FRTB "*Fundamental Review of the Trading Book*", e si pone l'obiettivo di definire un *framework* di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi. All'interno del Regolamento vengono infatti inclusi anche gli adempimenti di informativa dettagliati dal Regolamento (UE) n. 631/2022 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB) conformemente all'articolo 448 del CRR II e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di *governance* (ESG).

Con l'obiettivo di migliorare trasparenza e comparabilità dell'informativa di Pillar 3, tramite il ricorso a soluzioni IT specifiche, formati di scambio dati strutturati e modalità di validazione automatizzate in grado di garantire anche una maggiore efficienza nella gestione e pubblicazione delle informative prudenziali, è in corso di finalizzazione un'iniziativa avviata da EBA su diretto mandato dell'art. 434bis del CRR3, il c.d. Pillar 3 Data Hub (P3DH), volta a centralizzare le informative prudenziali attraverso un unico punto di accesso elettronico sul sito web dell'EBA stessa. In base alla timeline riportata nel Final Draft ITS (EBA/ITS/2025/01), è stata prevista una transizione graduale verso questo nuovo sistema che ne richiedeva l'adozione da parte dei grandi enti e degli altri enti a partire dal 30 giugno 2025 – prima reference date per l'informativa di Pillar 3 – a seguire, entro il 31 dicembre 2025, da parte degli enti piccoli e non complessi. In concomitanza con l'avvio ufficiale della nuova piattaforma, EBA ha pubblicato nel mese di gennaio 2026 il documento "Pillar 3 Data Hub User Guide" per supportare i grandi enti e gli altri enti lungo l'intero processo che devono seguire per inviare le informazioni all'hub.

Tale framework regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, Banca Promos nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- Significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve

descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;

- Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013, il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca [www.bancapromos.it](http://www.bancapromos.it) nella sezione "Documenti", conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 aprile 2025 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2024 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo framework di Pillar 3 (Regolamento UE n. 3172/2024).

L'informativa prodotta è strutturata in capitoli, composti da una parte qualitativa e da una parte quantitativa, con una rappresentazione delle informazioni strutturata in modo tale da fornire una panoramica esaustiva dei rischi assunti, delle caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo e dell'adeguatezza patrimoniale della Banca.

Laddove non venga diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in Euro.

La presente informativa è stata redatta tenendo conto della natura della Banca quale "Other Institution" non quotata ai sensi dell'art. 433-quarter del Regolamento (UE) n. 575/2013 e successive modifiche.

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il

rischio di credito”, 454 “Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il rischio di mercato” del Regolamento UE n. 876/2019).

**Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”) e successivi aggiornamenti del Regolamento UE n. 876/2019 (“CRR II”) e del Regolamento UE n. 1623/2024 (“CRR III”), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 3172/2024.**

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 575/2013 e successivi aggiornamenti, dal Regolamento UE n.1623/2024, dal Regolamento UE n. 3172/2024.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Regolamento di esecuzione 3172/2024
Art. 435 CRR	Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio	Tabella EU OVA: Metodo di gestione del rischio dell'ente Tabella EU OVB: Informativa sui sistemi di governance	Sezione 2 – Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Modello EU CC1: Composizione dei fondi propri regolamentari Modello EU CC2: Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo SP nel bilancio sottoposto a revisione contabile	Sezione 4 -Informativa sui Fondi Propri
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio EU KM1: Metriche principali EU OVC: Informazioni ICAAP EU CMS1: Confronto tra importi delle esposizioni ponderate per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio EU CMS2: Confronto tra importi delle esposizioni ponderate per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività	Sezione 1- Informativa sul quadro generale della gestione del rischio, delle principali metriche prudenziali e degli RWA
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto EU CR1: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	Sezione 8 – Informativa sulla qualità del rischio di credito
Art. 450 CRR	Capitolo 6 – Politica di remunerazione	Tabella EU REMA: Politica di remunerazione Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) Modello EU REM3: remunerazione differita Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio Modello EU REM5: Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente	Sezione 19 – Informativa sulla politica di remunerazione

# Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

## Tabella EU OVA: Metodo di gestione del rischio dell'ente

- ❖ **Pubblicazione di una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'Organo di amministrazione/ Dichiarazione approvata dall'Organo di Amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell'articolo 435 paragrafo 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2025" pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2025 in termini di obiettivi di rischio ("risk appetite") e di risk tolerance, adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l'impianto RAF è risultato essere efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con quanto previsto dal Piano Strategico, la Banca mostra un grado di patrimonializzazione sufficiente a coprire l'esposizione ai rischi assunti, anche in ottica prospettica.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2025 i Fondi Propri (composti unicamente dal CET1) risultano sufficienti rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza.

Di seguito viene riportato un prospetto di dati di sintesi alla data del 31 dicembre 2025 e del 31 dicembre 2024:

<b>DATI DI SINTESI</b>		
<b>GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA (Regime transitorio)</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
Common Equity Tier 1 (CET 1)	11.214.448	11.481.108
%Fondi Propri	100%	100%
Attività ponderate per il rischio (RWA)	18.317.761	18.252.385
<b>RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO</b>		
CET 1 Ratio ( <i>phase – in</i> )	61.22%	62.90%
TIER 1 Ratio ( <i>phase – in</i> )	61.22%	62.90%
TCR Ratio ( <i>phase – in</i> )	61.22%	62.90%
Leverage Ratio	25.36%	29.24%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	691.34%	1638.07%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	294.99%	241.46%
Assorbimento Rischio Tasso di Interesse	473.159	496.171

## ❖ **Strategia e processi per la gestione dei rischi per ciascuna categoria di rischio**

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, sui processi e sui dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

### ➤ **Risk Appetite Framework**

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi, il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il *framework* adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Maggiori informazioni circa il *Risk Appetite Framework* (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio 2025 (consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet, all'indirizzo [www.bancapromos.it](http://www.bancapromos.it)).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi.

In particolare, le strutture operative sono le prime responsabili del citato processo: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo stesso.

Il processo di gestione dei rischi definito dalla Banca si compone delle seguenti fasi:

1. *Mappatura dei rischi*
2. *Presidio dei rischi*
3. *Valutazione dei rischi*
4. *Stress Testing*
5. *Monitoraggio dei rischi e reporting*

Nel seguito della Sezione si illustra in dettaglio il contenuto di ciascuna di esse.

#### 1. Mappatura dei rischi

L'attività di mappatura dei rischi ha l'obiettivo di identificare l'universo dei rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta. A tal fine, il lavoro è svolto in maniera tale da garantire l'individuazione di tutte le attività significative all'interno dell'organizzazione e la determinazione di tutti i rischi da esse derivanti e quindi "inerenti".

In particolare, partendo dalla conoscenza dell'organizzazione della Banca, del mercato nel quale opera, del panorama normativo di riferimento, nonché degli obiettivi strategici e operativi e delle minacce e opportunità a essi connessi, il processo di mappatura consiste nella:

- identificazione delle "macrocategorie di rischio" da considerare in funzione delle diverse attività svolte dalla Banca;
- individuazione, all'interno delle macrocategorie caratterizzate da elevata complessità, di rischi specifici da monitorare ("microcategorie di rischio").

Si precisa, inoltre, che l'eventuale ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero l'offerta di nuovi prodotti, devono essere oggetto di specifiche valutazioni volte ad analizzare le possibili implicazioni in termini di individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate.

#### 2. Presidio dei rischi

L'attività di presidio dei rischi rappresenta il processo di selezione e attuazione di strumenti atti a controllarli, mitigarli e, laddove possibile, eliminarli e/o trasferirli.

Essa ha, dunque, lo scopo di correlare a ciascun rischio rilevante individuato *le misure correttive esistenti* poste in essere dalla Banca, al fine di contenere l'esposizione al rischio entro i limiti rispondenti ai criteri di sana e prudente gestione.

In particolare, al fine di perseguire una politica di contenimento dei rischi, la Banca adotta presidi organizzativi, rappresentati da politiche, regolamenti, processi, procedure e strutture organizzative, che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, nonché a mitigare le diverse tipologie di rischio coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dalla Banca.

### 3. Valutazione dei rischi

L'attività di valutazione dei rischi ha l'obiettivo di determinare l'importanza relativa di ciascun rischio mappato e, quindi, di identificare quelli maggiormente rilevanti, mediante l'assegnazione di un voto di significatività a ciascuno di essi.

Il processo di *valutazione dei rischi* è di cruciale importanza per preservare l'integrità patrimoniale e finanziaria della Banca e per la realizzazione delle strategie aziendali.

A tal fine, è necessario effettuare una distinzione tra i rischi con assorbimento patrimoniale ed i rischi senza assorbimento patrimoniale.

Inoltre, partendo dall'attività di mappatura svolta precedentemente, si rende necessario effettuare un'analisi di ciascun rischio individuato, al fine di definire quei fattori di rischio, i cosiddetti "Eventi Tipo", presenti nella realtà operativa, che potendo produrre perdite rappresentano una "minaccia" per la Banca.

Una volta verificata la probabilità di accadimento degli eventi tipo ed il loro possibile impatto, occorre verificare i rischi maggiormente rilevanti mediante l'assegnazione di un voto di significatività a ciascuno di essi. A tal fine si utilizza la "Matrice Probabilità - Impatto" riportata di seguito.

**Matrice Probabilità – Impatto**

		IMPATTO		
		BASSA	MEDIA	ALTA
PROBABILITA'	ALTO	3	3	4
	MEDIO	2	3	4
	BASSO	1	2	3

Come illustrato nella Tabella che segue, ad ogni punteggio corrisponde una valutazione dell'esposizione al rischio, mediante scale di tipo qualitativo (bassa/media/alta), che consente di definire il livello di accettabilità dei rischi<sup>1</sup> e conseguentemente le eventuali misure correttive da intraprendere.

In tal modo, quindi, stabilito il livello oltre il quale il rischio va mitigato, è possibile definire:

- le priorità di intervento;
- la descrizione delle azioni da intraprendere;
- le responsabilità;
- i tempi di implementazione (impegni e scadenza);
- i costi delle azioni.

#### **Matrice di propensione al rischio**

PUNTEGGIO	ESPOSIZIONE	INTERVENTO
1	Esposizione bassa	Nessun intervento
2	Esposizione medio - bassa	Monitoraggio
3	Esposizione media	Mitigazione
4	Esposizione alta	Segnalazione al management e interventi di mitigazione

#### 4. Stress Testing

L'effettuazione di prove di stress consente di svolgere una migliore valutazione dell'esposizione della Banca ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del Capitale Interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali si valuta la vulnerabilità della Banca a eventi eccezionali ma plausibili.

Esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della Banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

---

<sup>1</sup> Per rischio "accettabile" si intende il livello di rischio al quale, gli Organi Aziendali, sono disposti ad esporre la Banca.

La conduzione di prove di stress consente di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In tal senso, considerata l'operatività della Banca, sono svolte analisi di sensibilità tese a verificare l'impatto, sulla situazione patrimoniale della stessa, di variazioni “estreme” ma comunque plausibili dei seguenti rischi ritenuti rilevanti:

- *Credito*
- *Operativo*
- *Concentrazione*
- *Tasso di interesse*
- *Liquidità*
- *Leva finanziaria eccessiva*

Inoltre, sono condotti stress test anche sui “Fondi Propri”.

La descrizione dettagliata dell'approccio sviluppato è illustrata nella “Documentazione metodologica” allegata al Resoconto strutturato ICAAP/ILAAP pro tempore vigente.

#### 5. Monitoraggio dei rischi e reporting

L'attività di monitoraggio ha l'obiettivo di verificare, per ciascun rischio rilevante individuato, da un lato, l'efficacia dei presidi adottati dalla Banca e, dall'altro, l'adeguatezza nel tempo dei limiti stabiliti.

Ad essa segue l'attività di reporting attraverso la quale sono illustrati i risultati emersi dalle verifiche effettuate.

Per il loro svolgimento è prevista una struttura di controllo che definisce:

- soggetti preposti allo svolgimento delle verifiche;
- oggetto e frequenza del controllo;
- metodi e strumenti di controllo;
- soggetti destinatari dei flussi informativi.

Ogni carenza rilevata va riportata agli Organi Aziendali competenti insieme alle eventuali azioni da intraprendere per affrontarla.

In particolare, al fine di garantire una corretta gestione dei rischi, è stato stabilito di svolgere controlli integrati e organizzati in maniera differente a seconda dei diversi livelli all'interno della Banca, al fine di evitare che le strutture operative siano oggetto di molteplici audit.

### ➤ **Piano di risanamento**

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

La Banca ha predisposto il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche alle procedure organizzative necessarie per assicurare la coerenza con il modello di governance, il sistema dei controlli interni, nonché il risk management framework del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del sistema di gestione del rischio, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito della Politica di governo dei rischi – RAF e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di risk tolerance);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

## ➤ **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo. Il piano strategico in vigore alla data di stesura del presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2025 ha un orizzonte temporale che comprende gli anni dal 2026 al 2028.

Il processo di pianificazione strategica è svolto sulla base di un'assunzione consapevole dei rischi che ne derivano in quanto si verifica la coerenza delle scelte strategiche ipotizzate con la dotazione di capitale della Banca e con i profili di rischio fissati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del *Risk Appetite Framework* - RAF.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

## ➤ **ICAAP/ILAAP**

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. I processi ICAAP e ILAAP e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress;

- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress, su valori prospettici.

### ➤ **Mappa dei rischi**

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali la Banca ritiene di non essere esposta ed in secondo luogo sono stati individuati ulteriori fattori di rischio.

L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Processo di gestione dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:

- rischio di credito e controparte;
- rischio di mercato;
- rischio operativo;
- rischio di concentrazione;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;
- rischio paese;
- rischio di liquidità;
- rischio residuo;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva;
- rischio strategico;
- rischio reputazionale;
- rischio di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni;
- rischio ESG.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali

– in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio residuo, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni e rischio ESG.

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportate le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio.

### **1) Rischio di credito**

L'intero processo di gestione del rischio di credito e di controparte (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) è stato formalizzato nel "*Regolamento del Credito*", pro tempore vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e periodicamente sottoposto a verifica.

In particolare, il citato "Regolamento" disciplina:

- "Autonomie creditizie", delegando i poteri per la concessione dei fidi ai diversi organi ed unità coinvolti nel processo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Responsabile Area Crediti, e Responsabile di Filiale) e fissando per ciascuno di essi la competenza, i limiti e le condizioni.
- "Limiti prudenziali", stabilendo che le operazioni di finanziamento vanno effettuate nel rispetto dei limiti prudenziali relativi all'assunzione dei "grandi rischi"; pertanto, l'ammontare dell'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non deve superare il 25% del capitale ammissibile della Banca.
- "Garanzie acquisibili", fornendo le linee guida operative essenziali per acquisire il mezzo più adeguato a salvaguardare l'adempimento di un'obbligazione, tra le diverse tipologie possibili (garanzie personali di firma e garanzie reali ipotecarie e non ipotecarie).
- "Classificazione dei crediti", determinando i criteri di valutazione, gestione e classificazione delle proprie esposizioni creditizie, coerentemente con i criteri previsti dalla normativa di Vigilanza (crediti "in bonis" e "deteriorati"), nonché le relative unità operative responsabili.
- "Classificazione della clientela", stabilendo i criteri di valutazione e classificazione del rischio creditizio connesso a tutta la clientela affidata, al fine di individuare per ciascuna posizione la relativa categoria di rischio.
- "Monitoraggio del credito", definendo i criteri per lo svolgimento di tale attività. Infatti, al fine di avere in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito, la Banca si avvale di una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultano i dati identificativi della

clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

- "Determinazione degli accantonamenti", stabilendo i criteri sui quali si fondano le proposte di accantonamenti da sottoporre alla valutazione dell'Amministratore Delegato, a copertura dei rischi insiti nelle posizioni creditizie.
- "Esposizioni garantite da immobili", definendo le regole generali per la gestione delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili
- "Sistema di controlli e reporting", stabilendo un'architettura di controlli interni basata su tre livelli (controlli di linea, di secondo e terzo livello) e definendo il flusso delle informazioni concernenti l'andamento delle esposizioni ed in particolare quello dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

Inoltre, la Banca si è dotata di una specifica "*Policy per la gestione dei crediti deteriorati*" con l'obiettivo di definire - oltre ai criteri di classificazione e valutazione adottati in materia di crediti deteriorati - una specifica strategia volta ad ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il valore attuale dei recuperi tenendo conto delle capacità gestionali della Banca, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati, dei costi connessi alla gestione degli stessi e dei costi indiretti connessi con il mantenimento di un elevato livello di NPL. Tale strategia è poi declinata all'interno di un piano operativo di breve (1 anno) e medio/lungo termine (3 anni) in coerenza con gli obiettivi strategici adottati.

Infine, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di credito (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore<sup>2</sup>.

## **2) Rischio di mercato**

La gestione del rischio di mercato è strettamente collegata all'operatività della Banca nella prestazione dei servizi di investimento.

Considerata la particolare vocazione all'attività di intermediazione finanziaria, con il "*Regolamento della Finanza*", pro tempore vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione e periodicamente sottoposto a verifica, sono state definite linee guida operative essenziali per disciplinare l'operatività della Banca nell'Area Finanza, consentendo un adeguato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa di riferimento.

Con esso sono stati stabiliti i vincoli organizzativi e il sistema dei limiti e delle deleghe da rispettare per i diversi servizi di investimento e per la gestione della tesoreria, al fine di contenere l'esposizione ai rischi entro limiti rispondenti a criteri di sana e prudente gestione.

In particolare, il citato "Regolamento" disciplina:

---

<sup>2</sup> Cfr. paragrafo 3. "*Misurazione dei rischi*".

- “Norme generali di comportamento” e “Rapporti con la clientela”, ovvero le regole generali di comportamento che il personale è tenuto a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento, assicurando che la Banca operi nell'interesse della clientela, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.
- “Strumenti finanziari e clientela”, ovvero gli strumenti finanziari trattabili e la tipologia di clientela a cui poter prestare i diversi servizi d'investimento.
- “Sistema dei limiti e delle deleghe operative”, definendo, per le diverse tipologie di servizi di investimento, i parametri di controllo, i limiti posti in essere e le deleghe consentite.
- “Gestione della Tesoreria”, stabilendo le funzioni attribuite all'ufficio Tesoreria, gli strumenti che lo stesso utilizza per la gestione della liquidità e della tesoreria e il sistema di limiti e deleghe operative da rispettare.

Inoltre, la Banca si è dotata di “presidi di natura informatica” che consentono di valutare in ogni momento l'esposizione ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.

Tali applicativi informatici permettono, altresì, di effettuare automaticamente i seguenti controlli:

- sul rispetto dei limiti previsti dal Regolamento della Finanza per l'operatività “overnight” relativa al servizio di *Negoziazione per conto proprio*;
- sulla rilevazione del prezzo di mercato dei titoli che compongono il portafoglio della Banca e della clientela;
- sulle variazioni rilevanti dei prezzi di mercato dei titoli che compongono il portafoglio della Banca;
- sulle variazioni di rating dei titoli che:
  - compongono il portafoglio della Banca e della clientela,
  - sono utilizzati come “benchmark”,
  - sono oggetto di operazioni in corso di regolamento;
- sul superamento delle linee di credito “tecniche” assegnate alle controparti di mercato;
- relativi all'esposizione della Banca al rischio di regolamento, ovvero il rischio di liquidare una posizione ad un prezzo diverso da quello pattuito alla conclusione dell'operazione.

Infine, per monitorare il livello di propensione al rischio di mercato (c.d. *risk appetite*), la Banca si è dotata di apposita procedura informatica per il calcolo dello specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. paragrafo 3. “Misurazione dei rischi”.

### 3) Rischio operativo

Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro essendo a esso connesse solo manifestazioni negative dell'evento. Esso rappresenta l'insieme di tutte le anomalie che inficiando l'output aziendale possono determinare esclusivamente una perdita economica, un maggior costo nello svolgimento delle attività o un minor ricavo.

Pertanto, nella consapevolezza che il rischio in oggetto è insito nello svolgimento in generale di qualsiasi attività imprenditoriale, la Banca attribuisce notevole attenzione al controllo di questa tipologia di rischio.

In particolare, al fine di garantirne la corretta gestione, la Banca, da un lato, ha regolamentato ogni fase di ciascun processo coinvolto prevedendo adeguati livelli di controllo e laddove possibile, nell'ambito della struttura organizzativa, specifiche unità deputate al presidio dei medesimi.

Dall'altro, ha predisposto un sistema di raccolta e conservazione dei dati interni relativi ad eventi e perdite operativi, alimentato ogni qual volta si manifesti una perdita connessa al rischio in oggetto.

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio operativo (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico requisito patrimoniale, così come previsto dalla normativa in vigore<sup>4</sup>.

#### Rischio legale

Per fronteggiare il rischio in oggetto la Banca, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ha:

- istituito la funzione Compliance;
- nominato il responsabile, indipendente dalle altre funzioni aziendali, che ha l'incarico di gestire il rischio di non conformità alle norme;
- definito le linee guida operative essenziali per un adeguato svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa di riferimento, indicando responsabilità e compiti degli Organi Aziendali nella gestione del rischio di conformità, nonché compiti, responsabilità e flussi informativi della funzione Compliance.

#### Rischio organizzativo e Rischio connesso alle risorse umane

Per fronteggiare il rischio in oggetto, la Banca si è dotata di un "**Modello di organizzazione, gestione e controllo 231**", approvato dal Consiglio di Amministrazione, che riepiloga le iniziative adottate dalla Banca in applicazione del dettato normativo per la prevenzione dei reati menzionati dal Decreto in oggetto.

In particolare, esso descrive, da un lato, le modalità di approvazione e di revisione, i principi e gli elementi ispiratori, gli obiettivi, l'organismo preposto alla vigilanza (OdV), le regole di

---

<sup>4</sup> Cfr. paragrafo 3. "Misurazione dei rischi".

pubblicità e diffusione, nonché di formazione del personale, il sistema disciplinare adottato volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Dall'altro, riepiloga il processo svolto per individuare le attività della Banca che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le relative funzioni aziendali coinvolte, nonché i presidi organizzativi aziendali adottati per la prevenzione dei reati.

Si evidenzia, inoltre, che nella predisposizione del proprio *“Modello di organizzazione, gestione e controllo 231”*, la Banca, data la dimensione operativa e complessità organizzativa, la natura dell'attività svolta, la tipologia dei servizi prestati, ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare e integrare nel Modello stesso le procedure e i sistemi di controllo già esistenti e operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere e controllo sui processi sensibili, ovvero *“a rischio”*. Tali strumenti sono:

- *Codice Etico*
- *Organigramma e Funzionigramma*
- *Poteri delegati e di firma*
- *Regolamenti aziendali*
- *Policy aziendali*
- *Manuale delle procedure*
- *Manuali dell'outsourcer*
- *Sistema disciplinare di cui al CCNL*

### Rischio informatico

Il rischio informatico è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologie IT (Information and Communication Technology).

In tale sottocategoria di rischio, vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto, sono i seguenti:

- *“Processo di gestione della continuità operativa”*, che partendo dall'identificazione dei processi aziendali critici, stabilisce per ciascuno di essi presidi organizzativi e misure di emergenza commisurati ai livelli di rischio. In particolare, esso prescrive le modalità di svolgimento dell'analisi dell'impatto sul business, i criteri per la redazione del *“Piano di continuità operativa”*, nonché l'impostazione e la conduzione di attività strutturate di testing e revisione.

- *“Piano di continuità operativa”*, che è finalizzato ad assicurare, all'occorrenza, la continuità delle operazioni vitali per l'azienda ed il ritorno in tempi ragionevoli all'operatività normale. In particolare, esso documenta: le modalità per la dichiarazione dello stato di emergenza; la struttura organizzativa che deve essere predisposta per la continuità operativa, in termini di unità organizzative, composizione e procedure, con indicazione dei ruoli e delle responsabilità; l'iter per la ripresa della normale operatività.
- *“Piano di continuità operativa dell'outsourcer”*, che ha lo scopo di mitigare il rischio connesso alla dipendenza da un solo outsourcer (in termini di possibile interruzione del servizio nel caso di disfunzioni del sistema in outsourcing) ed è parte integrante del Piano della Banca.

A seguito del 40° aggiornamento della Circ. 285/13, la Banca ha proceduto ad attribuire agli organi e alle funzioni aziendali ruoli e responsabilità relativi allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo e dei rischi ICT e di sicurezza, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di controllo da quelle di supervisione e gestione. I citati compiti sono stati formalizzati nel “Progetto di governo societario”.

La Banca ha altresì proceduto alla istituzione della Funzione di controllo rischi ICT e di sicurezza, posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, integrandola nel proprio organigramma aziendale. I compiti assegnata a tale funzione di controllo sono formalizzati nel funzionigramma.

Inoltre, al fine di assicurare adeguata efficienza e copertura dei presidi tecnologici, informatici, di sicurezza ed operativi, sono stati definiti, nell'ambito della Funzione ICT, specifici ruoli i cui compiti sono assegnati nominativamente alle singole risorse.

Nell'ambito della normativa interna, la Banca si è dotata di apposite linee guida che definiscono il processo di analisi e valutazione dei rischi ICT e di sicurezza, in conformità alla propria politica di governo dei rischi (RAF). In particolare, sono illustrate le possibili strategie di gestione dei rischi ICT e di sicurezza qualora il rischio residuo ecceda la propensione al rischio definita nel RAF.

Ad esito dell'analisi e valutazione del rischio informatico, il citato documento prevede la redazione annuale del Rapporto sintetico sul rischio informatico, destinato agli Organi aziendali, ad integrazione dell'analogo documento prodotto dall'outsourcer informatico.

Al fine di definire i principi e le regole finalizzati alla protezione della riservatezza, dell'integrità e disponibilità dei dati, la Banca ha elaborato la “Policy di sicurezza dell'informazione”, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che individua le procedure per garantire la sicurezza delle operazioni ICT, nonché quelle per il monitoraggio della stessa al fine di rilevare attività anomale. Il documento descrive altresì le analisi, valutazioni e verifiche della sicurezza dell'informazione eseguite per garantire l'effettiva individuazione delle vulnerabilità nei sistemi della Banca.

La stessa si è, inoltre, dotata di un documento che descrive in generale le procedure di gestione delle operazioni ICT, individuando quelle considerate critiche, e contiene un inventario dettagliato delle risorse ICT. In aggiunta sono state definite adeguate procedure di back up e ripristino dei dati al fine di garantire un tempestivo recupero in caso di necessità.

E' stato altresì formalizzato il Processo di gestione degli incidenti operativi e di sicurezza ICT al fine di garantire il monitoraggio e la registrazione degli stessi, nonché la tempestiva ripresa delle funzioni e dei processi aziendali critici.

Infine, la Banca si è dotata di una procedura per la gestione dei cambiamenti al fine di garantire che, le modifiche apportate ai propri sistemi ICT, seguano un processo controllato e coerente con le misure di sicurezza in materia ICT adottate dalla stessa.

Con riferimento ai principali presidi operativi attualmente in essere per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, oltre alle specifiche attività di analisi e valutazione dei rischi ICT, la Banca:

- effettua la DPIA (Data Protection Impact Assessment) in occasione dell'introduzione di nuovi trattamenti di dati ai sensi del GDPR, al fine di valutare la necessità e la proporzionalità dei trattamenti privacy, valutare e gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, stabilire la necessità di implementare misure di mitigazione a fronte di eventuali carenze riscontrate in merito all'esistenza e all'efficacia di adeguati presidi fisici, organizzativi e tecnologici;
- ha adottato procedure di verifica della vulnerabilità del sistema agli attacchi cyber in progressivo potenziamento rispetto alle dinamiche evolutive delle tecniche di attacco informatico.

Si precisa che la documentazione interna è in fase di revisione al fine di adeguarla alle previsioni contenute nel regolamento Dora.

#### Rischio connesso ad eventi esogeni

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto sono i seguenti:

- *Impianto anti-intrusione*: la Banca ha provveduto ad installare presso:
  - la Direzione Generale, un impianto anti-intrusione la cui attivazione/disattivazione è temporizzata;
  - la Filiale, un impianto anti-intrusione la cui attivazione/disattivazione è gestita dal personale addetto mediante l'utilizzo di badge dati in dotazione.
- *Impianto antirapina*: presso la Filiale, è stato installato un impianto antirapina che, in caso di necessità, consente di inviare tramite il ponte radio dell'Istituto di Vigilanza una segnalazione per la richiesta d'intervento.
- *Impianto di videoregistrazione*: presso la Filiale, è stato installato il sistema di videoregistrazione TV/CC mediante telecamere che riproduce le immagini sul monitor da parete nell'ufficio del Direttore. Le stesse vengono contemporaneamente registrate sul videoregistratore digitale e sono conservate per 48 ore.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della

capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

#### **4) Rischio di concentrazione**

Per contenere il rischio di concentrazione creditizia derivante da esposizioni sia verso singole controparti o gruppi di clienti connessi (concentrazione per singolo prestatore o *single name concentration*), che verso controparti operanti nel medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica (concentrazione geo-settoriale), sono state definite linee guida operative nel già citato "Regolamento del Credito".

Al pari, per quanto riguarda il rischio di concentrazione verso emittenti di strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli HTC e HTC&S di proprietà della Banca, nel già citato "Regolamento della Finanza" sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di concentrazione (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico Capitale interno, così come previsto dalla normativa in vigore.

#### **5) Rischio di tasso di interesse**

Al fine di presidiare il rischio di variazione del tasso di interesse derivante da attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza, viene svolta periodicamente l'analisi delle scadenze delle attività e passività comprese nel "portafoglio bancario", così come previsto dalla normativa in vigore.

In particolare, la misurazione del citato rischio è stata effettuata utilizzando una metodologia che si discosta per taluni aspetti dalla metodologia standardizzata prevista dalle disposizioni di vigilanza Banca d'Italia. In particolare, il calcolo del rischio tasso è effettuato in termini di variazione sia del valore economico che del margine di interesse, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza.

Tale attività consente di determinare e monitorare la soglia di attenzione fissata dalle Linee guida Eba del 15% del rapporto tra variazione di valore economico e valore del Tier1 e del 5% del rapporto tra variazione del margine di interesse e valore del Tier1.

La Banca ha inoltre definito i sistemi di misurazione e monitoraggio del Basis Risk e del rischio sullo spread di credito nel Banking Book (CSRBB) sul portafoglio titoli. La rilevazione del CSRBB avviene sia in termini di valore economico che di sensitivity del margine che di market value change.

Inoltre, al fine di monitorare il livello di propensione al rischio di tasso (c.d. *risk appetite*), mediante apposita procedura informatica, viene calcolato lo specifico Capitale interno, così come previsto dalla normativa in vigore<sup>5</sup>.

## **6) Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni.

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio di liquidità sono i seguenti:

- “*Politica di governo del rischio di liquidità*”, pro tempore vigente, finalizzata alla gestione della liquidità in ipotesi di normale corso degli affari. In particolare, la “Politica” adottata dalla Banca descrive, tra l'altro: ruolo, compiti e responsabilità degli Organi Aziendali e delle diverse funzioni aziendali di controllo coinvolte; attività in cui si articola il “Processo di gestione del rischio di liquidità”.
- “*Piano di Emergenza - Contingency Funding and Recovery Plan*”, pro tempore vigente, che stabilisce gli obiettivi e descrive i processi e le strategie di intervento da attuare in condizioni di emergenza. In particolare, il “Piano” documenta la gestione di un'eventuale crisi di liquidità specifica o sistemica sotto il profilo delle azioni di mitigazione adottabili dalla Banca e delle responsabilità attribuite alle strutture aziendali incaricate.

Inoltre, per quanto riguarda il rischio di liquidità relativo agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca, nel già citato “*Regolamento della Finanza*” sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

## **7) Rischio di conflitti di interesse nei confronti dei “Soggetti Collegati”**

I presidi posti in essere per fronteggiare il rischio in oggetto sono i seguenti:

- “*Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati*”, pro tempore vigente, che disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.
- “*Delibera Quadro per le operazioni con Soggetti Collegati*”, pro tempore vigente, che definisce le tipologie di operazioni che possono essere concluse con determinate categorie di “Soggetti Collegati” senza essere assoggettate alle procedure deliberative previste per le operazioni di “minore e maggiore rilevanza”.

---

<sup>5</sup> Cfr. paragrafo 3. “*Misurazione dei rischi*”.

- *“Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei “Soggetti Collegati”, pro tempore vigente, che descrive gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata, al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in materia di operazioni con “Soggetti Collegati”, da un lato, e di perseguire l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con tali soggetti, dall’altro.*
- *“Politica sui clienti connessi”, pro tempore vigente, che descrive gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata al fine di gestire il rischio aggregato derivante dal rapporto tra clienti che pur collocati tra entità distinte sono esposti ad unico fattore di rischio contagioso, rendendo necessario trattarli come unico gruppo di rischio (“Connected client Group), ai sensi sia delle Linea Guida EBA (EBA/GL/2017/15) sia dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39 del Regolamento UE 575/2013(CRR).*

### **8) Rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni**

Al fine di presidiare il rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni, sono state definite le *“Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie”*.

Esse hanno l’obiettivo di descrivere gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata, al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse tra l’attività d’investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

### **9) Rischio paese**

Al fine di presidiare il rischio in oggetto connesso a emittenti di strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli di proprietà della Banca, nel già citato *“Regolamento della Finanza”* sono stati definiti specifici limiti ed eventuali deleghe operative.

Con riferimento, invece, al rischio paese derivante dalle esposizioni relative a depositi interbancari a vista, nel già citato *“Regolamento della Finanza”* sono stati definiti i criteri da rispettare in caso di apertura di nuovi rapporti.

### **10) Rischio di una leva finanziaria eccessiva**

Al fine di presidiare il rischio di una leva finanziaria eccessiva, viene svolta periodicamente un’attività di monitoraggio dell’indicatore *“Leverage Ratio”* (dato dal rapporto tra il Tier 1 e il totale dell’attivo non ponderato).

Tale indicatore esprime la misura massima di leva finanziaria, che mira a vincolare l’espansione delle esposizioni complessive alla disponibilità di un’adeguata base patrimoniale e a contenere, nelle fasi espansive del ciclo economico, il livello di indebitamento nel bilancio della Banca.

### **11) Rischio residuo**

La Banca ha adottato tecniche e procedure operative volte ad assicurare, in tutte le fasi del processo di acquisizione, controllo e realizzo delle tecniche di Credit Risk Management (CRM), la sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa di Vigilanza.

In particolare, la Banca ha provveduto alla definizione di norme interne che disciplinano le tipologie di garanzie acquisibili, all'adozione di misure organizzative volte a evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture, nonché alla separazione organizzativa tra le strutture coinvolte nella stipula dei contratti e le funzioni deputate al controllo.

### **12) Rischio strategico**

Al fine di presidiare il rischio in oggetto, la Banca si è dotata di un "Piano Strategico" triennale che rappresenta la pianificazione delle linee di sviluppo della stessa, elaborate attraverso un'analisi del contesto di riferimento, in relazione all'evoluzione normativa, alle scelte organizzative e ai profili di rischio derivanti dall'attività svolta.

All'interno del documento sono delineati gli obiettivi del triennio di riferimento, e sono altresì definite le azioni necessarie per raggiungerli, in una prospettiva organizzativa, reddituale, finanziaria e patrimoniale e sulla base di un'assunzione consapevole dei rischi che ne derivano.

Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di verificare l'evoluzione del "Piano", valutando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e apportando, ove ritenuto necessario, i correttivi gestionali.

Più nello specifico, esso ha il compito di verificare sia il conseguimento degli obiettivi intermedi, indicati in sede di budget, che degli obiettivi finali indicati nel Piano.

### **13) Rischio reputazionale**

Per fronteggiare i rischi collegati a inefficienze nelle prassi operative che possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e quindi determinare il rischio reputazionale, la Banca attua politiche di formazione/informazione dei dipendenti improntate sulla correttezza e trasparenza nei confronti della clientela.

In particolare, la Banca ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo 231", accettato da tutti i soggetti interni, nel quale confluiscono le norme etiche e di comportamento da rispettare nello svolgimento delle attività, nonché il "Sistema disciplinare e sanzionatorio" approvato in caso di mancato rispetto delle suddette regole.

Inoltre, per quanto riguarda gli errori nello svolgimento delle attività, la Banca si è dotata di un sistema di procedure operative che definiscono il flusso delle attività e di un sistema di

controllo articolato su tre livelli al fine di garantire l'effettivo rispetto delle norme procedurali definite.

### Rischio Antiriciclaggio

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello e a nominare il relativo Responsabile. Tale struttura svolge funzioni complesse qualificabili sia in termini di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, che di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta, a fronte del rischio in esame, sono stati adottati i seguenti presidi:

- **“Politiche di governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”**, pro tempore vigenti, che raggruppano la normativa di riferimento e definiscono le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, nonché le linee guida per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- **“Antiriciclaggio –Manuale Operativo”**, pro tempore vigente, che raggruppa le procedure operative che il personale coinvolto è tenuto a rispettare, al fine di evitare l'assunzione, anche inconsapevole, di rischi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Nel corso dell'anno, la Banca ha provveduto alla nomina del Responsabile delle misure restrittive in attuazione degli *Orientamenti EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali a norma del regolamento (UE) 2023/1113*. Tale Responsabile è tenuto a: i) garantire la conformità alle disposizioni relative alla valutazione dell'esposizione a misure restrittive e all'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli in materia di misure restrittive; ii) fornire periodicamente informazioni adeguate sulle modifiche all'esposizione dell'ente a misure restrittive e sull'esito della valutazione di tale esposizione; iii) segnalare le violazioni di misure restrittive alle autorità nazionali competenti. Tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, tale figura coincide con la Funzione Antiriciclaggio della Banca.

## Rischio ESG

La Banca ha avviato già da tempo un progetto finalizzato a sviluppare delle metodologie atte ad identificare e quantificare gli impatti di tale rischio sulla propria attività. Il rischio ESG può essere individuato in due specifiche tipologie:

- **Il rischio fisico:** indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è pertanto classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse. Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.
- **Il rischio di transizione:** indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati. La Banca si sta attivando nell'adozione di soluzioni di processo e organizzative tali da garantire tempo per tempo, la conformità del modello di servizio adottato al contesto normativo in continua evoluzione e l'integrazione nel processo di valutazione di adeguatezza nonché nei presidi dedicati al governo dei prodotti finanziari (product governance).

Nel corso del 2025, in coerenza con il piano di interventi ESG riferito al triennio 2023-2025, approvato nel corso del 2023 dal Consiglio di Amministrazione, il comitato ESG ha tenuto riunioni regolari e ha contribuito alla redazione dei seguenti documenti organizzativi:

- "Policy di Sostenibilità ESG" con l'obiettivo di definire in modo chiaro l'impegno della Banca nell'integrare i fattori ambientali, sociali e di governance all'interno della propria visione strategica, del modello di business e dei processi decisionali.
- "Policy anticorruzione" che ha l'obiettivo di definire le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare al fine di mitigare il rischio di violazioni delle norme in materia di corruzione e che integra la normativa interna già esistente in materia.

### ➤ **Sistema dei controlli interni**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Nello svolgimento dei controlli, che sono articolati su tre livelli di seguito riepilogati, ciascun soggetto coinvolto è chiamato a svolgere:

- la propria attività di vigilanza;
- l'attività di reporting degli esiti sulle verifiche effettuate.

### 1° LIVELLO

I controlli di primo livello o controlli di linea, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono effettuati direttamente dalle stesse strutture operative.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il citato processo; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

### 2° LIVELLO

I controlli di secondo livello hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Gli uffici/ funzioni preposte a tali controlli, distinte da quelle produttive, sono le seguenti:

- Back-Office titoli
- funzione Risk Management
- ufficio Controllo Crediti e Contenzioso
- funzione Compliance
- funzione Antiriciclaggio
- funzione controllo rischi ICT e di sicurezza

In particolare, il *Back-Office* titoli nel corso della ordinaria attività di processing delle operazioni verifica il rispetto del sistema dei limiti, nonché il corretto esercizio delle deleghe. Esso identifica eventuali operazioni rimaste in sospeso perché non conformi a uno o più parametri di controllo stabiliti e sollecita la relativa autorizzazione da parte dei soggetti preposti.

La funzione di *Risk Management*, in primo luogo, predispone e mantiene aggiornata la mappatura e valutazione di tutti i rischi aziendali, inclusi quelli che hanno la loro fonte nella normativa o nei regolamenti.

Inoltre, effettua un monitoraggio dell'attività svolta prendendo visione delle operazioni poste in essere e svolgendo una valutazione complessiva delle diverse tipologie di rischio a cui la Banca è esposta in relazione, da un lato, all'andamento dei finanziamenti e, dall'altro, alla luce della tendenza del mercato, della natura degli strumenti trattati e delle controparti ed emittenti coinvolti.

L'eventuale esposizione ad un rischio rilevante viene segnalata all'Amministratore Delegato che provvederà a sollecitare l'immediato rientro entro i livelli adeguati.

Infine, l'intero sistema dei limiti viene sottoposto a verifica da parte del *Risk Management* che ne accerta l'effettiva congruità rispetto ai coefficienti patrimoniali della Banca e all'andamento del mercato.

L'ufficio Controllo crediti e contenzioso nell'ambito dell'ordinaria attività svolge controlli nella fase di concessione, perfezionamento e classificazione del credito e verifiche sulle anomalie operative nelle fasi di utilizzo del credito e sui crediti aventi andamento anomalo, quindi deteriorati.

La funzione *Compliance*, istituzionalmente, esegue controlli finalizzati a verificare che i processi e le procedure interne alla Banca siano conformi alla normativa esterna ed interna e svolge attività di analisi unitamente alle strutture operative coinvolte, propedeutica allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e finalizzata a garantire l'esistenza di adeguati presidi.

La funzione *Antiriciclaggio*, deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, esegue controlli volti a verificare l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure adottate in materia di Antiriciclaggio e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.

La funzione di controllo rischio ICT e di sicurezza, infine, è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

Tale funzione, in particolare:

- concorre alla definizione della Policy di sicurezza dell'informazione ed è informata su qualsiasi attività o evento che influenzi in modo rilevante il profilo di rischio della Banca, incidenti operativi o di sicurezza significativi, nonché qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e ai processi ICT;
- è coinvolta attivamente nei progetti di modifica sostanziale del sistema informativo e, in particolare, nei processi di controllo dei rischi relativi a tali progetti.

### 3° LIVELLO

I controlli di terzo livello sono effettuati dalla funzione *Internal Audit* che, sulla base del piano delle attività programmate appositamente predisposto, è chiamata a verificare ex post l'eventuale esistenza di anomalie e violazioni delle procedure e della regolamentazione esterna e interna, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Maggiori informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella Parte E della Nota Integrativa del Bilancio 2025 (consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet, all'indirizzo [www.bancapromos.it](http://www.bancapromos.it)).

## **1.1 SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 CRR, PARAGRAFO 2 E CIRCOLARE 285/13 DELLA BANCA D'ITALIA, PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPITOLO 1, SEZIONE VII)**

### **➤ Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia**

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dal Titolo 2 dello Statuto sociale, consultabile nella sezione "Documenti" del sito internet [www.bancapromos.it](http://www.bancapromos.it). Tali assetti sono riepilogati nel seguito.

#### **Sistema di amministrazione e controllo**

La Banca, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, svolge le attività di seguito descritte:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- la negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise e le attività di intermediazione mobiliare in genere;
- il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Le suddette attività sono svolte direttamente, senza essere a capo o far parte di un gruppo bancario.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dalla normativa civilistica la Banca ha adottato, sin dalla sua costituzione, il modello "tradizionale" caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea.

All'Amministratore Delegato, eletto dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuite le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

A tali organi sono attribuiti i compiti, poteri e responsabilità definiti nello Statuto e indicati analiticamente nel "Progetto di governo societario" adottato dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modello sia il più idoneo e funzionale a garantire efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. L'attuale struttura organizzativa e di governo societario favorisce, infatti, un processo decisionale più snello e una più chiara suddivisione dei compiti di gestione e di controllo tra gli Organi Aziendali, consentendo un più adeguato bilanciamento dei poteri.

#### **Consiglio di Amministrazione e ruolo del Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione, unico organo al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica della Banca, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Lo Statuto prevede che il numero dei Consiglieri sia compreso tra cinque e sette.

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di riferimento della presente Informativa, risulta composto da 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a eccezione di quelle per le quali le norme di legge e regolamentari non vietano l'esercizio del potere di delega.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza legale della Banca, attiva e passiva, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, cura e coordina lo svolgimento dei lavori del Consiglio e i flussi informativi interni, favorendo, in particolare, la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni, che gli sono attribuiti dal Codice Civile e dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il Presidente esercita inoltre una funzione di equilibrio tra la componente esecutiva e quella non esecutiva del Consiglio di Amministrazione e di raccordo tra i diversi Organi Aziendali, ponendosi come interlocutore degli Organi e delle funzioni di controllo.

In conformità alle vigenti disposizioni di Vigilanza, il Presidente ricopre un ruolo non esecutivo e non svolge di fatto funzioni gestionali, salvo poter adottare nei casi di "assoluta e improrogabile urgenza", su proposta vincolante degli Organi Esecutivi, le decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione, all'organo normalmente competente, in occasione della prima adunanza successiva.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o, in assenza di sua nomina, da quello con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano di età.

### **Amministratore Delegato**

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio d'Amministrazione il quale ne determina anche i poteri; a esso è attribuita la gestione operativa della Banca in coerenza con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio.

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio d'Amministrazione le linee strategiche da adottare e da perseguire nel medio lungo termine. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio d'Amministrazione fornendo a quest'ultimo, nel corso di ogni sua riunione una completa e

puntuale informativa circa il suo operato e sugli andamenti generali della Banca, con particolare riferimento ai dati patrimoniali ed economici, nonché agli interventi sull'assetto organizzativo della Banca.

Esso ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

In tale ambito, individua e valuta i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la Banca.

## **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale della Banca è composto da due Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria e in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

L'Assemblea Ordinaria designa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del sistema dei controlli interni e ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso e sul sistema degli obiettivi di rischio ("*Risk Appetite Framework*").

Nell'esercizio dei propri compiti e per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, si può avvalere della struttura e delle funzioni aziendali di controllo interne alla Banca. Il Collegio è anche destinatario di adeguati flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali di controllo, con le quali stabilisce costanti contatti di collaborazione, e dagli Organi aziendali.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possono costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio segnala, inoltre, al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel contempo l'efficacia.

In ultimo, si precisa che, nell'ambito dei propri assetti organizzativi e di governo societario, la Banca non ha istituito alcun comitato di rischio distinto. Pertanto l'informativa richiesta

dalla lettera d)<sup>6</sup>, paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") non trova riscontro nell'ambito del presente documento.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Regolamento del Consiglio di Amministrazione, Regolamento dell'Assemblea dei Soci; Documento Unico di Coordinamento.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

➤ **Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia**

Ai sensi del Titolo IV, Sezione 1, paragrafo 4.1, Parte Prima della Circolare 285/2013 le Banche applicano le disposizioni di vigilanza in tema di governo societario con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa, sulla base di un principio di proporzionalità.

Al riguardo si informa che, sebbene la Banca rispetti le soglie previste per le banche di minori dimensioni, l'Autorità competente ha stabilito che la Banca non può essere considerata come "ente piccolo e non complesso" (Small and Non-Complex Institution – SNCI).

➤ **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 27 aprile 2023 ha nominato per gli esercizi 2023 – 2025 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025) un Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori.

Altresì, in data 30 aprile 2025, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2025-2028 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per

---

<sup>6</sup> "Se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito" [lettera d), articolo 435, paragrafo 2, CRR]

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

➤ **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE					
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA NASCITA	PERMANENZA IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA
Presidente	Ugo Malasomma	Maschio	02/02/1955	15/04/1999	Assemblea Appr. Bil. 2025
Amministratore Delegato	Tiziana Carano	Femmina	21/11/1963	15/04/1999	Assemblea Appr. Bil. 2025
Consigliere	Umberto De Gregorio	Maschio	20/05/1958	30/03/2004	Assemblea Appr. Bil. 2025
Consigliere	Stefano De Stefano	Maschio	08/03/1947	30/03/2004	Assemblea Appr. Bil. 2025
Consigliere	Luigi Gorga	Maschio	02/08/1950	13/11/2014	Assemblea Appr. Bil. 2025

COLLEGIO SINDACALE					
CARICA	NOMINATIVO	GENERE	DATA NASCITA	PERMANENZA IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA
Presidente	Riccardo Pascucci	Maschio	15/03/1979	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2027
Sindaco effettivo	Sergio Vilone	Maschio	29/09/1967	06/06/2013	Assemblea Appr. Bil. 2027
Sindaco Effettivo	Angela Lusi	Femmina	29/10/1967	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2027
Sindaco supplente	Filomena Di Maio	Femmina	23/03/1971	23/06/2022	Assemblea Appr. Bil. 2027
Sindaco supplente	Pasquale Mauro*	Maschio	08/11/1967	30/09/2025	Assemblea Appr. Bil. 2027

\* Si precisa che l'Assemblea dei soci aveva nominato il dott. Giorgio Gargiulo. In sede di accertamento dei requisiti l'Organo competente ha dichiarato la decadenza del sindaco supplente e l'Assemblea dei soci convocata il 30 settembre u.s. ha provveduto a integrare il collegio mediante nomina di un nuovo membro supplente.

➤ **Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

La normativa vigente prescrive che almeno  $\frac{1}{4}$  degli Amministratori debba possedere i requisiti di "indipendenza" allo scopo di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione

sociale e contribuire ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

All'interno del Consiglio d'Amministrazione è presente un consigliere indipendente per i quali risultano verificati i relativi requisiti.

➤ **Numero dei consiglieri espressione delle minoranze**

Si ritiene che all'interno del Consiglio d'Amministrazione due consiglieri su cinque possano ritenersi espressione della minoranza.

➤ **Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		
ESPONENTE	SOCIETA' / ENTE	TIPOLOGIA DI CARICA
<u>Ugo Malasomma</u>  Presidente	Promos Srl	Amministratore Unico
	Promos Fintech Srl	Consigliere
<u>Tiziana Carano</u>  Consigliere	Promos Fintech Srl	Consigliere
<u>Umberto De Gregorio</u>  Consigliere	Ente autonomo Volturno	Presidente Consiglio di Amministrazione  Consigliere delegato
	CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL	Consigliere
	Dresser Italia Srl	Presidente Collegio Sindacale

	Astraservice srl	Consigliere
	PA.G.EDIL S.P.A.	Sindaco
<b><u>Stefano De Stefano</u></b>  Consigliere	S.A.C.I.A.V. S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Emme Service S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
	Società Sa Piantesa Sas di Stefano De Stefano & co.	Socio accomandatario d'opera
	Edides edizioni S.r.l.	Revisore Unico
	Plastica Sud – S.r.l.	Sindaco
	IM.ME IMMOBILIARE MERIDIONALE	Liquidatore
	Ranieri Impiantistica S.r.l.	Revisore Unico
	Amici dell'Alto Sangro SAS	Amministratore
	C.E.A.C.	Liquidatore
Porsche Club Campania	Amministratore Unico	
<b><u>Luigi Gorga</u></b>  Consigliere	-	-

Si precisa che - in conformità alle disposizioni normative vigenti<sup>7</sup> - la Banca ha definito, all'interno di un apposito regolamento, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative, nonché in quelle di rilevanti dimensioni che può essere ricoperto da un Amministratore della Banca.

Nello specifico, un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Banca Promos, non può ricoprire più di tre incarichi di amministratore o sindaco in altre società, come prima

<sup>7</sup>Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e articolo 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking")

identificate. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Banca Promos, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società finanziarie, bancarie, assicurative, nonché in quelle di rilevanti dimensioni. Si specifica, inoltre, che gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati quale unico incarico.

In caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, che invita gli interessati ad assumere le decisioni del caso al fine di assicurare il rispetto dei richiamati limiti.

In ogni caso, gli Amministratori esecutivi, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Banca Promos, sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione.

Alla data di riferimento della presente informativa, si evidenzia che i limiti al cumulo di incarichi degli Amministratori in altre società, tenendo conto delle cariche complessive rivestite dai singoli componenti, auspicato dal Consiglio nel proprio profilo qualitativo, è stato considerato rispettato alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Collegio Sindacale		
Esponente	SOCIETA' O ENTI	TIPOLOGIA DI CARICA
<b><u>Riccardo Pascucci</u></b>  <i>Presidente</i>	LIMA SUD SPA	Presidente Collegio Sindacale
	Ponyu S.r.l.	Revisore legale
	Madim Srl	Sindaco
<b><u>Sergio Vilone</u></b>  <i>Sindaco effettivo</i>	Si.ge.co Costruzioni S.r.l.	Revisore legale
	Della Penna Autotrasporti Spa	Sindaco
	GB Food S.r.l.	Revisore legale
	S.A.C.I.A.V. Spa	Sindaco
<b><u>Angela Lusi</u></b>  <i>Sindaco effettivo</i>	Industria Dolciaria Vesuviana-I.D.A.V Spa	Sindaco
	S. Anna Srl	Sindaco
	Duplast Spa	Sindaco
	S. Anna Srl	Sindaco
	Plastica Alto Sele Spa	Presidente Collegio Sindacale
	Imprese Riunite Immobiliari- IRI sud Srl	Sindaco

	Edilco Srl	Sindaco
	Boomerang Srl	Revisore legale
	GIMBO SRL	Revisore legale
	Bimbopoli Srl	Revisore legale
<b>Filomena di Maio</b> <i>Sindaco Supplente</i>	Duplast Spa	Sindaco
	Ordine ostetriche di Napoli	Presidente Collegio Sindacale
<b>Pasquale Mauro</b> <i>Sindaco Supplente</i>	Kenon Group Spa	Sindaco
	Della Penna autotrasporti	Sindaco

➤ **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

La Banca, in considerazione della propria classificazione quale "banca di minori dimensioni e complessità operativa" e non riscontrando esigenze concrete, ha scelto di non istituire comitati endo-consiliari.

➤ **Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate**

La Banca ha definito, all'interno del regolamento del Consiglio di Amministrazione, apposite politiche di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare conseguenze economiche e/o reputazionali.

Le citate politiche riguardano n. 2 figure aziendali, vale a dire il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

In particolare, in caso di cessazione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza del mandato del Presidente del Consiglio e/o dell'Amministratore Delegato nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età convoca d'urgenza (entro 24-48 ore) una riunione del Consiglio, nel quale si provvede ad individuare il "vicario". Con l'atto di nomina, detta figura assume a tutti gli effetti i poteri salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione che, sulla base di opportuna valutazione, può scegliere di riservare a sé alcune deleghe. I poteri conferiti decadono con effetto immediato al momento della nomina del nuovo Presidente e/o Amministratore Delegato.

In caso di impedimento temporaneo dell'Amministratore Delegato, è stata individuata una risorsa sostitutiva all'interno della struttura organizzativa dotata delle necessarie competenze i cui poteri sono enucleati nel "Regolamento del sostituto dell'Amministratore Delegato" di cui la Banca si è dotata.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di amministrazione i poteri sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.

## **Tabella eu ovb: INFORMATIVA SUI SISTEMI DI GOVERNANCE**

### **➤ Il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione**

Per le informative richieste ai sensi della lett. a) paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 si rimanda alla tabella riportata al paragrafo precedente *“Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.*

### **➤ Informazioni riguardanti la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza [lett. b), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”)]**

Per garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in maniera efficace, sono stati definiti ex ante - all'interno di un apposito regolamento - i principi e le linee applicative che devono guidare la Banca nella scelta dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

È stato pertanto statuito, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'assetto organizzativo della Banca, che il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti. I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori – come sancito nello Statuto della Banca – devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I membri del Consiglio sono eletti anche tra i non Soci tenendo presente il principio di adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale e comunque secondo quanto disposto dall'apposito regolamento.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, all'interno del Consiglio deve essere assicurata la presenza di “Amministratori non esecutivi”<sup>8</sup> ed almeno 1/4 degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza<sup>9</sup>. Inoltre, in linea con quanto stabilito dallo stesso articolo 11 dello Statuto, la Banca garantisce che la composizione del Consiglio rifletta un

---

<sup>8</sup>Per “Amministratori non esecutivi” si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

<sup>9</sup>La definizione di indipendenza è contenuta nell'art.13 del Decreto Ministeriale 169/2020 al quale si rimanda.

idoneo grado di diversificazione anche in termini di genere nella misura richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Tutti gli amministratori della Banca devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca stessa. A tal fine, fermo restando il rispetto dei requisiti di professionalità, sono prese in considerazione la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. In particolare, possono assumere la carica di amministratore coloro che risultano in possesso di una conoscenza teorica o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

a. mercati finanziari;

b. regolamentazione nel settore bancario e/o finanziario;

c. indirizzi e programmazione strategica;

d. assetti organizzativi e di governo societari;

e. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi) ;

f. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

g. informativa contabile e finanziaria;

h. tecnologia informatica.

In aggiunta, considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i membri dell'Organo di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 169/2020 nonché soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali coerentemente con quanto previsto dal sopra richiamato decreto.

Quindi, il processo di selezione e di nomina/cooptazione dei membri dell'Organo di Amministrazione deve tenere conto dei richiamati requisiti stabiliti riguardo alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale.

Affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto dei requisiti richiesti è previsto che all'Assemblea deve essere:

a. portato a conoscenza, in tempo utile, il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, dei candidati;

b. fornita un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, volta ad identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato e l'eventuale parere degli Amministratori indipendenti.

In caso di cooptazione degli Amministratori, gli elementi di cui ai punti a) e b) e i risultati della verifica relativa alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta

ottimale e quella effettiva risultante dal processo di cooptazione, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sono forniti alla prima Assemblea utile.

Lo Statuto prevede che all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai soci che da soli o congiuntamente ad altri soci, comprovino di essere titolari di almeno il 25% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto o dagli Amministratori uscenti i quali possono autocandidarsi ovvero presentare nuove candidature.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Apposito avviso viene pubblicato sul sito internet della Banca.

La lista deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente;
- almeno ¼ di candidati deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Unitamente alla lista occorre depositare ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta, nella prima riunione utile, il rispetto dei requisiti richiesti per la candidatura e la regolarità formale delle liste presentate. Le liste ammesse sono stampate in schede elettorali.

Ove venga presentata una sola lista la stessa viene sottoposta all'approvazione per alzata di mano all'Assemblea e risultano eletti tutti i candidati.

Per le informative riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun Amministratore si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito web<sup>10</sup> di Banca Promos.

➤ **Informazioni sulla politica di diversità per quanto riguarda i membri dell'organo di amministrazione [lett. c), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")]**

La Banca ha adottato un'apposita Politica per la promozione della diversità e inclusività che disciplina, tra l'altro, i principi da rispettare nella selezione dei membri degli Organi Sociali al fine di garantire l'integrazione di profili tra loro differenziati, in termini di competenze, percorso formativo e professionale, provenienza geografica, genere, fascia di età e anzianità di carica.

---

<sup>10</sup>Si riporta l'indirizzo web del sito di Banca Promos SpA ove sono disponibili le informazioni riguardanti i membri dell'Organo di Amministrazione della Banca: <http://www.bancapromos.it/it/about>

In particolare, con riferimento alla diversity di genere, la Politica prevede che in ottemperanza alla normativa vigente all'interno del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vi sia la presenza di un numero di esponenti del genere meno rappresentato almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente. Inoltre, in linea con quanto raccomandato dalle Disposizioni di Vigilanza, la Banca auspica che le cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione, Presidente del Collegio sindacale, Amministratore delegato non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere; in tale ambito si evidenzia che – sin dal 2004 - il 20% del Consiglio di Amministrazione, nella figura dell'Amministratore Delegato, è rappresentato da amministratori appartenenti al genere femminile.

➤ **La descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione [lett. e), paragrafo 2, art. 435 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")]**

Nella consapevolezza che la definizione dei flussi informativi, degli scambi delle risultanze delle attività e delle modalità di coordinamento e collaborazione tra tutte le funzioni e Organi con compiti di controllo, assume un'importanza strategica, in quanto in tal modo è assicurato, nel rispetto del principio di proporzionalità, il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, evitando sovrapposizioni o lacune e permettendo di sviluppare sinergie, la Banca ha proceduto a:

- stabilire le tipologie di flussi informativi;
- dettagliare i contenuti minimi dei flussi informativi che i diversi soggetti si devono scambiare;
- definire i momenti di coordinamento e collaborazione tra i soggetti e le modalità di scambio delle informazioni.

Al fine di assicurare un efficace Sistema di Controlli Interni e, quindi, di gestione dei rischi aziendali, sono stati identificati e regolati gli scambi delle risultanze delle attività e i conseguenti flussi informativi (orizzontali e verticali) tra:

- le funzioni con compiti di controllo;
- le funzioni con compiti di controllo e altre funzioni/uffici che possono contribuire al Sistema dei Controlli Interni per quanto concerne la mitigazione di alcuni rischi o che effettuano attività di controllo su ambiti specialistici (es. Funzione ICT, responsabile della sicurezza, ecc.);
- le diverse funzioni con compiti di controllo e gli Organi Aziendali;
- gli Organi Aziendali.

Tale attività ha avuto l'obiettivo di costruire un ambiente organizzativo caratterizzato da flussi informativi a elevata fruibilità, in modo tale da disegnare un circuito informativo ad ampio spettro che può coinvolgere diversi segmenti, e improntati ai criteri di selettività e sinteticità, al fine di evitare eccessi di informazioni non utili o pertinenti.

Nella Tabella che segue sono riepilogati sinteticamente i flussi informativi relativi alle attività di reporting sui rischi destinate al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione della funzione/Organo responsabile della redazione e la periodicità.

Si precisa che, i flussi in oggetto sono strutturati in modo tale da perseguire un duplice obiettivo:

- assolvere l'obbligo di informare nel continuo gli Organi Aziendali sia dell'evoluzione dei rischi aziendali che di eventuali violazioni o carenze riscontrate nell'attività di controllo;
- essere di concreto supporto alle loro decisioni.

COLLEGIO SINDACALE	
Tipo flusso	Periodicità
Informativa relativa alle <b>carenze e alle irregolarità riscontrate</b> , richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.	Tempestivamente
INTERNAL AUDIT	
Tipo flusso	Periodicità
Informativa integrale relativa agli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi o che evidenzino violazioni e/o carenze di rilievo (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). *	Prima riunione utile
Report relativo a eventuali anomalie circa l'osservanza " <b>Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei "Soggetti Collegati"</b> ".	Prima riunione utile
Report sulle verifiche effettuate, risultati emersi, punti di debolezza rilevati e interventi da adottare per la loro rimozione. *	Semestrale
" <b>Piano di audit</b> " annuale, che indica le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali. Tale piano contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una specifica sezione relativa all'attività di audit sul sistema informativo (ICT auditing);</li> <li>• una specifica sezione relativa agli interventi di gestione programmati sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli.</li> </ul>	Annuale
" <b>Relazione dell'attività svolta</b> ", che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.	Annuale
Relazione esiti verifiche relative alle seguenti funzioni per assicurare l'imparzialità, l'adeguatezza e l'efficacia delle loro verifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Management</li> <li>• Compliance</li> <li>• Antiriciclaggio</li> </ul>	Annuale
Relazione esiti verifiche sul sistema di misurazione del <b>rischio di liquidità</b> e sul connesso processo di valutazione interna, nonché sul processo relativo alle prove di stress.*	Annuale
Relazione esiti sull'efficacia del <b>processo ICAAP - ILAAP</b> . *	Annuale

Relazione esiti verifiche sull'efficacia del processo di definizione della <b>"Politica di governo dei rischi - RAF"</b> , sulla coerenza interna dello schema complessivo e sulla conformità dell'operatività aziendale alla <b>"Politica di governo dei rischi - RAF"</b> . *	Annuale
Relazione sulle politiche e prassi di <b>remunerazione e incentivazione</b> . *	Annuale
Relazione esiti controlli in merito ai criteri e alle metodologie utilizzate nell'approccio alla continuità operativa e nella predisposizione del <b>"Piano di continuità operativa"</b> . *	Annuale
Relazione relativa ai controlli svolti sulle <b>funzioni operative importanti o di controllo esternalizzate</b> , alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate. *	Annuale
Report relativo all'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da <b>transazioni con "Soggetti Collegati"</b> e da altri conflitti di interesse, all'osservanza della <b>"Politica interna in materia dei controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei "Soggetti Collegati"</b> .	Annuale
Relazione annuale sul corretto funzionamento della procedura di segnalazione interna delle violazioni (Whistleblowing).	Annuale
Report sulla capacità di produrre la SCV (Single Customer View) in conformità alle istruzioni del FITD.	Annuale
Report sull'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.	Annuale
"Piano di audit pluriennale".	Triennale
<b>RISK MANAGEMENT</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità'</b>
Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). *	Prima riunione utile
Reportistica prevista all'interno dei Piani di Risanamento.	Prima riunione utile
Report Liquidità.	Mensile
Report relativo alle verifiche sul rispetto della <b>"Politica di governo dei rischi - RAF"</b> . *	Trimestrale
Report portafoglio titoli di proprietà	Trimestrale
Report sfioramento limiti "portafoglio titoli"	Trimestrale
Report posizioni in stop loss	Trimestrale
Report rischio di settlement	Semestrale
Relazione privacy	Semestrale
Report relativo alle <b>"Operazioni di maggior rilievo"</b> poste in essere.	Trimestrale
Report sui rischi	Trimestrale
Report sulle <b>operazioni con "Soggetti Collegati"</b> , relativo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare complessivo delle <b>"Operazioni di importo esiguo"</b> effettuate nel periodo di riferimento;</li> <li>• operazioni poste in essere in attuazione della <b>"Delibera Quadro"</b> approvata;</li> </ul>	Trimestrale

"Operazioni ordinarie" concluse.	
"Programma di attività", in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la Banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli, nonché sui nuovi eventuali rischi identificati.	Annuale
"Relazione dell'attività svolta", che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.	Annuale
Mappatura dei rischi ai fini della redazione del "Resoconto Strutturato ICAAP" - ILAAP.	Annuale
"Resoconto Strutturato ICAAP - ILAAP".	Annuale
"Informativa al Pubblico" (III Pilastro).	Annuale
Revisione del "Processo di gestione della continuità operativa".	Annuale
<b>COMPLIANCE</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità'</b>
Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). *	Prima riunione utile
"Programma di attività", in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui la Banca è esposta e sono programmati i relativi interventi di gestione sulla base delle eventuali carenze emerse nei controlli, nonché sui nuovi eventuali rischi identificati.	Annuale
"Relazione dell'attività svolta", ai sensi delle disposizioni di vigilanza vigenti che illustra le verifiche effettuate, incluse quelle in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propone gli interventi da adottare per la loro rimozione.	Annuale
Relazione sulle politiche e prassi di <b>remunerazione e incentivazione</b> .	Annuale
Report delle novità normative.	Ad evento
<b>ANTIRICICLAGGIO</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità'</b>
Report antiriciclaggio contenente verifiche su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamenti bancari</li> <li>• segnalazione di operazioni sospette</li> <li>• evidenze di merito</li> <li>• evidenze periodiche</li> <li>• registrazioni antiriciclaggio</li> <li>• controlli a campione adeguata verifica</li> <li>• comunicazioni oggettive</li> <li>• controllo clienti con profilo di rischio alto</li> <li>• Controllo scostamento prezzi operazioni controparti istituzionali</li> <li>• Controllo aggiornamento dei questionari KYC.</li> </ul>	Trimestrale
Report sulla valutazione dei rapporti aperti a soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio nell'ambito dell'attività di negoziazione.	Prima riunione utile
Ratifica di operazioni nell'ambito dell'attività di negoziazione effettuate con paesi Grey list.	Prima riunione utile
"Informativa su ogni violazione e/o carenza rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). *	Prima riunione utile

<b>Relazione dell'attività svolta</b> , che illustra le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere, nonché l'attività formativa del personale.	Annuale
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.	Annuale
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA 231</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità</b>
<b>"Piano delle verifiche"</b> programmate per l'esercizio successivo.	Annuale
<b>"Relazione dell'attività svolta"</b> , che illustra le attività svolte, le segnalazioni ricevute e le sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del "Modello di organizzazione, gestione e controllo 231" e il loro stato di realizzazione.	Annuale
Informativa su eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.	Tempestivamente
<b>RESPONSABILE FUNZIONE CONTROLLO RISCHI ICT E DI SICUREZZA</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità</b>
Report sul rischio informatico insito nei contratti di esternalizzazione dei servizi ICT.	Annuale
Rapporto sintetico sul rischio informatico per i servizi ICT offerti dalla Banca e quelli in capo all'outsourcer informatico.	Annuale
Report per informativa andamento incidenti ICT.	Semestrale
Report Rischio sui cambiamenti informatici.	Semestrale
Report andamento piano di azione contenimento dei rischi ICT con indicazione dell'azione trattamento, responsabile, data e percentuale di completamento.	Semestrale
<b>REFERENTE PER LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità</b>
Informativa relativa a eventuali anomalie rilevate in fase di valutazione della qualità del servizio connesso ad attività/funzioni esternalizzate.	Tempestivamente
<b>RESPONSABILE FUNZIONE ICT</b>	
<b>Tipo flusso</b>	<b>Periodicità</b>
<b>"Piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa"</b> .	Annuale
Report sui risultati delle attività previste nel <b>"Piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa"</b> .	Annuale
Report avanzamento progetti ICT	Annuale
Informativa in merito a gravi incidenti operativi e di sicurezza	Ad evento
<b>Comitato ESG</b>	

## Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)

### INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario.

Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, la Banca destina il 5% degli utili netti di esercizio a riserva legale, e la restante parte a riserva.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV) e nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) come successivamente modificati<sup>11</sup>, e nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

---

<sup>11</sup> Tra le modifiche si ricorda il nuovo Regolamento UE n. 2024/1623 (CRR3) e la Direttiva n. 2024/1619 (CRDVI).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Si precisa che il totale dei Fondi Propri di Banca Promos è costituito esclusivamente dal capitale primario di classe 1 (CET 1).

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

### **Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)**

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;

- “filtri prudenziali”, quali ad esempio le rettifiche di valore di vigilanza;
- deduzioni, quali la perdita di esercizio, l'avviamento e le altre attività immateriali, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

### Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Alla data del 31 dicembre 2025 non si rilevano elementi di “Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

### Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Alla data del 31 dicembre 2025 non si rilevano elementi di “Capitale di classe 2 (Tier 2- T2).

Per l'illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2025 si fa rinvio alla tabella 2.1 “composizione patrimoniale” della presente informativa.

\*\*\*

La consistenza dei fondi propri risulta, oltre che capiente su tutti e tre i livelli vincolanti di capitale, adeguata alla copertura del capital conservation buffer e della capital guidance. L'eccedenza patrimoniale rispetto al coefficiente di capitale totale vincolante si attesta a euro 9.749mila.

## INFORMATIVA QUANTITATIVA

### Modello EU CC1: Composizione dei fondi propri regolamentari

		a)	b)
		Importi 31/12/2025	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve</b>			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	10.310.924	7, 8
	di cui tipo di strumento 1		
	di cui tipo di strumento 2		
	di cui tipo di strumento 3		
2	Utili non distribuiti	2.796.024	6
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	- 833.482	5
EU-3a	Fondi per rischi bancari generali	-	
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1	-	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato)	-	
EU-5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	-	

6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	12.273.466	
<b>Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari</b>			
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	- 49	10
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	- 33.508	1
9	Non applicabile	-	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	- 620.489	4
11	Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo	-	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	-	
14	I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito	-	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	-	
16	Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
17	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
18	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
19	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
20	Non applicabile	-	
EU-20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	-	
EU-20b	di cui partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)	-	
EU-20c	di cui posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	-	
EU-20d	di cui operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	-	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	-	
22	Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)	-	
23	di cui strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	-	
24	Non applicabile	-	
25	di cui attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	-	
EU-25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	- 388.077	9
EU-25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adotta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)	-	
26	Non applicabile	-	

27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo)	-	
27a	Altre rettifiche regolamentari	16.895	11
28	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	1.059.018	
29	<b>Capitale primario di classe 1 (CET1)</b>	11.214.448	
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti</b>			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	-	
31	di cui classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili	-	
32	di cui classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili	-	
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1	-	
EU-33a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1	-	
EU-33b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1	-	
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	-	
35	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	
36	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari</b>	-	
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari</b>			
37	Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
38	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
39	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
40	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
41	Non applicabile		
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo)	-	
42a	Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1	-	
43	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	-	
44	<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	-	
45	<b>Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)</b>	11.214.448	
<b>Capitale di classe 2 (T2): strumenti</b>			
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	-	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR	-	
EU-47a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2	-	
EU-47b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2	-	

48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	-	
49	di cui strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	
50	Rettifiche di valore su crediti	-	
<b>51</b>	<b>Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari</b>	-	
<b>Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari</b>			
52	Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
53	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
54	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
54a	Non applicabile		
55	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
56	Non applicabile		
EU-56a	Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)	-	
EU-56b	Altre rettifiche regolamentari del capitale T2	-	
<b>57</b>	<b>Totale delle rettifiche regolamentari del capitale di classe 2 (T2)</b>	-	
<b>58</b>	<b>Capitale di classe 2 (T2)</b>	-	
<b>59</b>	<b>Capitale totale (TC = T1 + T2)</b>	11.214.448	
<b>60</b>	<b>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</b>	18.317.761	
<b>Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale</b>			
61	Capitale primario di classe 1	61,22%	
62	Capitale di classe 1	61,22%	
63	Capitale totale	61,22%	
64	Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente	9,34%	
65	di cui requisito della riserva di conservazione del capitale	2,50%	
66	di cui requisito della riserva di capitale anticiclica	-	
67	di cui requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0,64%	
EU-67a	di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)	0,00%	
EU-67b	di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva	1,70%	
68	<b>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi</b>	50,22%	
<b>Minimi nazionali (se diversi da Basilea III)</b>			
69	Non applicabile		
70	Non applicabile		
71	Non applicabile		
<b>Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)</b>			
72	Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	

73	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	
74	Non applicabile		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)	188.833	
<b>Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2</b>			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	-	
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato	-	
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	-	
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni	-	
<b>Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)</b>			
80	Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva	-	
81	Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	
82	Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva	-	
83	Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	
84	Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva	-	
85	Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	

**Modello EU CC2: Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile**

		a	b	c
Dati 31/12/2025		Stato patrimoniale incluso nel bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei Fondi Propri	Rif.to al Modello "EU CC1- Composizione dei Fondi Propri regolamentari"
<b>Voci dell'Attivo</b>				
1	90. Attività immateriali	33.508	- 33.508	8
2	100. Attività fiscali	1.169.996		
3	<i>a) correnti</i>	325.727		
4	<i>b) anticipate</i>	844.269	- 620.489	10
<b>Voci del Passivo</b>				
5	110. Riserve da valutazione	- 1.027.718	- 833.482	3
6	140. Riserve	2.990.260	2.796.024	2
7	150. Sovrapprezzo di emissione	1.796.924	1.796.924	1
8	160. Capitale	8.514.000	8.514.000	1
9	180. Utile (perdita) d'esercizio	- 388.077	- 388.077	EU-25a
<b>Altri elementi a quadratura dei Fondi Propri</b>				
10	Rettifiche di valore supplementari		- 49	7
11	Altre rettifiche regolamentari		- 16.895	27a
<b>Totale Fondi Propri</b>			11.214.448	

## Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)

### TABELLA EU OVC: INFORMAZIONI ICAAP

#### ➤ **Descrizione sintetica del metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive**

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13 e successivi aggiornamenti) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si

intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche, in quanto:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione (cui è collegato il rischio di riciclaggio), rischio di conflitto di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, Rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni, rischio ESG.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per il rischio di concentrazione, mentre per il rischio di tasso di interesse è utilizzata una metodologia che si discosta parzialmente da quella prevista dalla circolare 285.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ICAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità

di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e funding, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi scenario. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci e la revisione periodica del piano di emergenza.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo viene effettuata con riferimento alla situazione attuale e prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene effettuata trimestralmente. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento al biennio successivo a quello di riferimento del resoconto, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), in termini attuali e prospettici. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);

- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 6 febbraio 2025<sup>12</sup>, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post SREP* fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della riserva di conservazione del capitale del coefficiente anticiclico e della riserva per il rischio sistemico.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- le riserve di capitale definite dall'Autorità.

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca; ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente agli Organi aziendali ed all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi e sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2025 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027, risulta sufficiente rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

## **INFORMATIVA QUANTITATIVA**

Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza (art. 92 del CRR), in base alle quali il capitale primario di classe 1 della banca (*CET 1*) deve soddisfare almeno il requisito del 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate ("CET1 capital ratio"), il capitale di classe 1 (*Tier 1*) deve rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività ponderate ("Tier 1 capital ratio") e il

---

<sup>12</sup> I Total SREP Capital Requirement *ratio* (*TSCR*) rappresentano i requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dai requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dai requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP. Essi sono i seguenti: *Common Equity Ratio* 12,20%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 14,30% e *Total Capital Ratio* 17%. A tali valori devono essere aggiunti il coefficiente anticiclico specifico e la riserva per il rischio sistemico, come meglio declinato nella parte successiva "Informativa Quantitativa".

complesso dei fondi propri della banca deve attestarsi almeno all'8% del totale delle attività ponderate ("Total capital ratio").

A questi requisiti minimi regolamentari è stata aggiunta la riserva di Conservazione del Capitale (Capital Conservation Buffer) pari al 2,5%.

In aggiunta, a partire dal 31 dicembre 2024 è attiva una nuova Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer - SyRB) che dal 30 giugno 2025 è pari all'1% delle esposizioni rilevanti, costituita da capitale di elevata qualità.

Un eventuale mancato rispetto della somma di questi requisiti (Requisito Combinato) da parte dell'Ente vigilato, determina limitazioni alle distribuzioni di dividendi, alle remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare il patrimonio Regolamentare oltre limiti prestabiliti, portando di conseguenza gli Enti vigilati a dover definire le opportune misure necessarie a ripristinare il livello di capitale richiesto.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le Banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di Capitale Anticiclica (Countercyclical Capital Buffer). A partire dal 1° gennaio 2019 tale riserva, composta da Capitale primario di Classe 1, non potrà superare il 2,5% dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio.

Considerando che, come da comunicazione della Banca d'Italia del 26 settembre 2025, per il quarto trimestre 2025 il coefficiente della riserva anticiclica per le esposizioni verso controparti residenti in Italia è stato fissato allo 0%, che i coefficienti di capitale anticiclici sono stati fissati generalmente pari allo 0% e che la Banca presenta principalmente esposizioni verso soggetti nazionali, il coefficiente anticiclico specifico della Banca risulta essere prossimo allo zero.

Si rammenta in proposito che la Banca d'Italia emana annualmente una specifica decisione in merito ai requisiti patrimoniali che la Banca deve rispettare a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (*supervisory review and evaluation process* - SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e in conformità con quanto disposto dall'ABE relativamente all'imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi nel documento "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale", pubblicato il 19 dicembre 2014.

I requisiti patrimoniali basati sul profilo di rischio della Banca, ai sensi del provvedimento sul capitale del 06/02/2025, si compongono, quindi, di requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e del requisito di riserva di conservazione del capitale applicabile alla luce della vigente disciplina nella misura dell'2,5%, complessivamente intesi come *overall capital requirement ratio* - OCR, come di seguito indicato:

- 8,7% con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura vincolante del 6,2% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 10,80% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura vincolante del 8,30% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);

- 13,50% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una misura vincolante del 11,00% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale).

La riserva di conservazione di capitale è interamente coperta da CET1.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell'OCR, ma al di sopra della misura vincolante, occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al ripristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vincolante.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento economico/finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di stress la Banca è inoltre destinataria delle seguenti misure di capital guidance:

- 12,2% con riferimento al CET 1 ratio (composto da un OCR CET 1 ratio pari a 8,7% e da una componente Target, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 3.50%);
- 14,3% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da un OCR T1 ratio pari a 10,8% e da una componente Target, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 3.50%);
- 17,0% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da un OCR TC ratio pari a 13,5% e da una componente Target, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 3.50%).

Tenendo conto del rispetto del coefficiente di riserva del capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento ai dati al 31/12/2025, i requisiti patrimoniali aggiuntivi che la Banca è tenuta a rispettare alla di bilancio, risultano complessivamente in termini di CET1 ratio, Tier1 ratio e Total Capital ratio, rispettivamente, pari a 12,84%, 14,94% e 17,64%.

Tali livelli di capitale rappresentano un'aspettativa della Banca d'Italia sulla detenzione di riserve aggiuntive da parte della Banca. Laddove anche solo uno dei ratio di capitale della Banca scenda al di sotto dei livelli in argomento, la Banca dovrà informare Banca d'Italia, fornendo le motivazioni che hanno portato i coefficienti di capitale della Banca a livelli inferiori a quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d'Italia ha tenuto conto, tra l'altro delle misure aziendali di capitale interno stimate dalla Banca nell'esercizio ICAAP.

La Banca, alla data del 31 dicembre 2025, presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 - CET1 - ed attività di rischio ponderate (CET 1 ratio) pari al 61,22%, superiore alla misura vincolante di CET1 ratio assegnata; un rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (coefficiente di capitale di classe 1 – Tier 1 ratio) pari al 61,22%, superiore alla misura vincolante di Tier 1 ratio assegnata alla Banca; un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (coefficiente di capitale totale) pari al 61,22%, superiore alla misura di coefficiente di capitale totale vincolante assegnata alla Banca.

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

<b>Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio</b>				
		<b>Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)</b>		<b>Requisiti totali di fondi propri</b>
		<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>1</b>	<b>Rischio di credito (escluso il CCR)</b>	<b>11.716.504</b>	<b>11.603.850</b>	<b>937.320</b>
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	<b>11.716.504</b>	<b>11.603.850</b>	<b>937.320</b>
3	<i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
4	<i>Di cui metodo di assegnazione</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
EU-4a	<i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
5	<i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
<b>6</b>	<b>Rischio di controparte (CCR)</b>	-	-	-
7	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	-	-	-
8	<i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i>	-	-	-
8a	<i>Di cui esposizioni verso una CCP</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
9	<i>Di cui altri CCR</i>	-	-	-
10	Rischio di aggiustamento della valutazione del credito — Rischio di CVA	-	-	-
<b>15</b>	<b>Rischio di regolamento</b>	-	-	-
<b>16</b>	<b>Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<i>Di cui metodo SEC-IRBA</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
18	<i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
19	<i>Di cui metodo SEC-SA</i>	-	-	-
19a	<i>Di cui 1250% / deduzione</i>	-	-	-
<b>20</b>	<b>Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)</b>	<b>543</b>	<b>41.217</b>	<b>43</b>
21	<i>Di cui metodo standardizzato alternativo (ASA)</i>	<b>543</b>	<b>41.217</b>	<b>43</b>
EU 21a	<i>Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA)</i>			
22	<i>Di cui metodo alternativo dei modelli interni (AIMA)</i>	-	-	-
<b>22a</b>	<b>Grandi esposizioni</b>	-	-	-
<b>24</b>	<b>Rischio operativo</b>	<b>6.600.713</b>	<b>6.607.318</b>	<b>528.057</b>
EU 24a	Esposizioni alle cripto-attività			
<b>25</b>	<b>Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)</b>	<b>472.083</b>	<b>461.033</b>	<b>37.767</b>
26	Output floor applicato (%)			
27	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (prima dell'applicazione del massimale transitorio)			
28	Rettifica per l'applicazione della soglia minima (in seguito all'applicazione del massimale transitorio)			
<b>29</b>	<b>Totale</b>	<b>18.317.760</b>	<b>18.252.385</b>	<b>1.465.421</b>

**Modello EU KM1: Metriche principali**

		31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024
<b>Fondi propri disponibili (importi)</b>						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	11.214.448	11.400.270	11.521.134	11.512.300	11.481.108
2	Capitale di classe 1	11.214.448	11.400.270	11.521.134	11.512.300	11.481.108
3	Capitale totale	11.214.448	11.400.270	11.521.134	11.512.300	11.481.108
<b>Importi dell'esposizione ponderati per il rischio</b>						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	18.317.761	17.417.832	16.522.576	18.898.581	18.252.385
4a	Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima					
<b>Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	61,22%	65,45%	69,73%	60,92%	62,90%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	61,22%	65,45%	69,73%	60,92%	62,90%
6b	Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%)					
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	61,22%	65,45%	69,73%	60,92%	62,90%
7b	Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)					
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
EU 7d	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
EU 7e	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
EU 7f	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
EU 7g	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
<b>Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,64%	0,63%	0,54%	0,29%	0,30%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	3,14%	3,13%	3,04%	2,84%	2,86%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	14,14%	14,13%	14,04%	13,84%	13,86%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	50,22%	54,45%	58,73%	49,92%	51,90%
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>						
13	Misura dell'esposizione complessiva	44.228.175	48.653.636	46.083.389	60.980.815	39.261.585
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	25,36%	23,43%	25,00%	18,88%	29,24%
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)</b>						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)</b>						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>Coefficiente di copertura della liquidità</b>						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	32.418.162	29.527.122	26.345.139	21.833.535	12.720.164
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	6.433.804	6.225.314	5.918.581	5.179.085	2.523.660
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	1.304.911	1.643.580	1.841.741	2.048.911	2.420.410
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	5.128.892	4.688.362	4.239.757	3.543.492	807.796
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	889,41%	1.059,89%	1.290,87%	1.457,59%	1.747,81%
<b>Coefficiente netto di finanziamento stabile</b>						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	38.142.549	37.986.957	38.672.544	42.671.233	34.742.879
19	Finanziamento stabile richiesto totale	12.929.952	13.368.125	12.245.778	15.009.806	14.388.467
20	Coefficiente NSFR (%)	294,99%	284,16%	315,80%	284,29%	241,46%

**Modello EU CMS1 – Confronto tra gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio modellizzati e quelli standardizzati a livello di rischio**

	A	B	C	D	EU d
	RWEA per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche è autorizzato dall'autorità di vigilanza	RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati i metodi standardizzati	Totale RWEA effettivi (A+B)	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1. Rischio di credito escluso il rischio di controparte		11.716.504	11.716.504		
2. Rischio di controparte					
3. Aggiustamento della valutazione del credito					
4. Esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio bancario					
5. Rischio di mercato					
6. Rischio operativo		6.600.713	6.600.713		
7. Altri importi dell'esposizione ponderati per il rischio		-18.317.217	-18.317.217	-18.317.217	
8. Totale				-18.317.217	

**Modello EU CMS2 – Confronto tra gli importi dell'esposizione ponderata per il rischio modellizzati e quelli standardizzati per il rischio di credito a livello di attività**

	A	B	C	D	EU d
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio (RWEA)					
	RWEA per i metodi basati su modelli che gli enti sono autorizzati a utilizzare dall'autorità di vigilanza	RWEA per la colonna a se ricalcolati utilizzando il metodo standardizzato	Totale RWEA effettivi	RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo	RWEA che costituiscono la base dell'output floor
1 Amministrazioni centrali o banche centrali				683.254	683.254
EU 1a Amministrazioni regionali o autorità locali					
EU 1b Organismi del settore pubblico					
EU 1c. Categorizzate come banche multilaterali di sviluppo nel SA					
EU 1d. Categorizzate come organizzazioni internazionali nel SA					
2. Enti				3.267.329	3.267.329
3. Strumenti di capitale				49.011	49.011
4. non applicabile					
5. Imprese				706.449	706.449
5.1. Di cui: si applica il F-IRB					
5.2. Di cui: si applica l'A-IRB					
EU 5a. di cui: imprese - Generale					
EU 5b di cui: imprese - finanziamenti specializzati					
EU 5c di cui: imprese - Crediti acquistati					

6. Al dettaglio				436.492	436.492
6.1 di cui: al dettaglio - Crediti acquistati					
EU 6.1a. di cui: al dettaglio - Crediti acquistati					
EU 6.1b. di cui: al dettaglio - Altro					
6.2. di cui: al dettaglio - Garantite da beni immobili residenziali					
7. non applicabile					
EU 7a. Di cui: al dettaglio - Categorizzate come garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC nel SA					
EU 7b. Organismi di investimento collettivo OIC					
EU 7c. Categorizzate come esposizioni in stato di default nel SA				793.143	793.143
EU 7d. Categorizzate come esposizioni da debito subordinato nel SA					
EU 7e. Categorizzate come obbligazioni garantite nel SA					
EU 7f. Categorizzate come crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine nel SA					
8. Altri				5.014.454	5.014.454
9. Totale			11.716.504	10.950.132	10.950.132

## Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)

### Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate ai fini contabili

La Banca assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un'adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Rientrano tra le attività deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

**Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

**Inadempienze probabili:** esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicino una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti:** esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e che raggiungono o superano la soglia di materialità del 5%, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza con la Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard* – ITS contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* (NPEs) e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di “forborne” viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),

- la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

#### Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest*), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'*impairment* secondo il modello di perdita attesa (*expected credit loss*), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "*fair value con impatto a conto economico (FVTPL)*".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di *staging allocation* previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo *stage* a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*:

- *stage 1*: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come Low Credit Risk;
- *stage 2*: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i Low Credit Risk;
- *stage 3*: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di *staging* non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto

economico (FVTPL)” in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il *fair value* dell'attività.

Le esposizioni creditizie *in Bonis* sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di “esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza” (EAD - *Exposure at Default*), “probabilità di insolvenza<sup>13</sup>” (PD - Probabilità di *Default*) e “perdita in caso di insolvenza” (LGD - *Loss Given Default*). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e di una combinazione di informazioni *forward-looking* ragionevolmente desumibili dalla Banca sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione forfetaria oppure una valutazione analitica.

La valutazione analitica forfetaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni *in Bonis*, con riferimento alle esposizioni creditizie in stage 2.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

---

<sup>13</sup> Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto (“*lifetime expected loss*”) per quanto concerne lo stage 2.

## Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2025, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dalla Banca nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati. Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2012/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

### Modello EU CQ1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione	
	In bonis oggetto di misure di concessione	Deteriorate oggetto di misure di concessione			Su esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione	Su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione		di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
			di cui in stato di default	di cui hanno subito una riduzione di valore				
<b>Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<b>22.153</b>	<b>31.640</b>	<b>31.640</b>	<b>31.640</b>	<b>(195)</b>	<b>(12.537)</b>	<b>6.704</b>	<b>6.704</b>
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	14.040	14.040	14.040	-	(7.336)	6.704	6.704
Famiglie	22.153	17.600	17.600	17.600	(195)	(5.201)	-	-
<b>Titoli di debito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22.153</b>	<b>31.640</b>	<b>31.640</b>	<b>31.640</b>	<b>(195)</b>	<b>(12.537)</b>	<b>6.704</b>	<b>6.704</b>

## Modello EU CQ3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

	Valore contabile lordo / importo nominale											
	Esposizioni in bonis			Esposizioni deteriorate								
		Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni ≤ 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anni ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default
<b>Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	27.598.713	27.598.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	3.835.668	3.811.982	23.686	1.495.009	542.317	57.685	8.122	85.835	316.204	280.630	204.216	1.495.007
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	194.470	194.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	146.676	146.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	1.238.884	1.238.884	-	1.151.259	388.406	41.443	247	84.188	165.527	270.726	200.722	1.151.258
di cui: PMI	925.733	925.733	-	1.151.259	388.406	41.443	247	84.188	165.527	270.726	200.722	1.151.258
Famiglie	2.255.580	2.231.894	23.686	343.750	153.911	16.242	7.875	1.647	150.677	9.904	3.494	343.749
<b>Titoli di debito</b>	<b>4.561.424</b>	<b>4.561.424</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.802.171	1.802.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	2.140.972	2.140.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	618.281	618.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Esposizioni Fuori Bilancio</b>	<b>3.874.060</b>			<b>5.152</b>								<b>5.152</b>
Banche centrali	-			-								-

Amministrazioni pubbliche	-			-								-
Enti creditizi	533.742			-								-
Altre società finanziarie	2.704.519			-								-
Società non finanziarie	402.983			1.738								1.738
Famiglie	232.816			3.414								3.414
<b>TOTALE</b>	<b>39.869.865</b>	<b>35.972.119</b>	<b>23.686</b>	<b>1.500.161</b>	<b>542.317</b>	<b>57.685</b>	<b>8.122</b>	<b>85.835</b>	<b>316.204</b>	<b>280.630</b>	<b>204.216</b>	<b>1.500.159</b>

### Modello EU CR1: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

	Valore contabile lordo / importo nominale						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e finanziarie ricevute	
	Esposizioni in bonis			Esposizioni deteriorate			Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni in bonis	Su esposizioni deteriorate
		Di cui fase 1	Di cui fase 2		Di cui fase 2	Di cui fase 3	Di cui fase 1	Di cui fase 2		Di cui fase 2	Di cui fase 3				
<b>Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	<b>27.598.713</b>	<b>27.598.713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.715)</b>	<b>(3.715)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<b>3.835.668</b>	<b>3.744.024</b>	<b>91.644</b>	<b>1.495.009</b>	<b>-</b>	<b>1.495.007</b>	<b>(39.048)</b>	<b>(37.490)</b>	<b>(1.559)</b>	<b>(697.840)</b>	<b>-</b>	<b>(697.838)</b>	<b>(320.960)</b>	<b>3.243.807</b>	<b>678.966</b>
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	194.470	194.470	-	-	-	-	(284)	(284)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	146.676	146.676	-	-	-	-	(2.101)	(2.101)	-	-	-	-	-	144.533	-
Società non finanziarie	1.238.884	1.220.138	18.746	1.151.259	-	1.151.258	(33.686)	(32.582)	(1.105)	(616.394)	-	(616.394)	(320.960)	1.037.943	443.345

di cui: PMI	925.733	906.987	18.746	1.151.259	-	1.151.258	(24.786)	(23.682)	(1.105)	(616.394)	-	(616.394)	(320.960)	733.692	443.345
Famiglie	2.255.580	2.182.682	72.898	343.750	-	343.749	(2.977)	(2.523)	(454)	(81.446)	-	(81.444)	-	2.061.331	235.621
<b>Titoli di debito</b>	<b>4.561.424</b>	<b>4.561.424</b>	-	-	-	-	<b>(1.453)</b>	<b>(1.453)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.802.171	1.802.171	-	-	-	-	(148)	(148)	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	2.140.972	2.140.972	-	-	-	-	(1.237)	(1.237)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	618.281	618.281	-	-	-	-	(68)	(68)	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Esposizioni Fuori Bilancio</b>	<b>3.874.060</b>	<b>3.865.167</b>	<b>8.893</b>	<b>5.152</b>	-	<b>5.152</b>	<b>4.667</b>	<b>4.529</b>	<b>140</b>	<b>1.417</b>	-	<b>1.417</b>		<b>336.025</b>	<b>973</b>
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Enti creditizi	533.742	533.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Altre società finanziarie	2.704.519	2.704.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Società non finanziarie	402.983	399.333	3.650	1.738	-	1.738	2.904	2.773	132	765	-	765		288.973	973
Famiglie	232.816	227.573	5.243	3.414	-	3.414	1.763	1.756	8	652	-	652		47.052	-
<b>TOTALE</b>	<b>39.869.865</b>	<b>39.769.328</b>	<b>100.537</b>	<b>1.500.161</b>	-	<b>1.500.159</b>	<b>(39.549)</b>	<b>(38.129)</b>	<b>(1.419)</b>	<b>(696.423)</b>	-	<b>(696.421)</b>	<b>(320.960)</b>	<b>3.579.832</b>	<b>679.939</b>

**Modello EU CQ7: Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi**

**Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi**

		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
1	Immobili, impianti e macchinari	-	-
2	Diversi da immobili, impianti e macchinari	82.000	(12.000)
3	<i>Immobili residenziali</i>	82.000	(12.000)
4	<i>Immobili non residenziali</i>	-	-
5	<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)</i>	-	-
6	<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>	-	-
7	<i>Altro</i>	-	-
8	<b>TOTALE</b>	<b>82.000</b>	<b>(12.000)</b>

## **Capitolo 5 – Informativa sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica**

La Banca non ha prestiti ed anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica.

## Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)

Tabella EU REMA: politica di remunerazione

Informativa qualitativa

**a) Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:**

- ***nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio***

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di riferimento della presente Informativa, assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, con le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è costituito complessivamente da cinque componenti, di cui uno con deleghe relative alla gestione ordinaria della Banca. Nel corso del 2025, il Consiglio si è riunito complessivamente 16 volte; i temi collegati alle Politiche di remunerazione sono stati trattati in una riunione del Consiglio.

Si evidenzia, infine, che la Banca non ha istituito un Comitato di Remunerazione.

- ***consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;***

La Banca non si è avvalsa di alcun consulente esterno per la definizione delle politiche di remunerazione.

- ***una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi;***

Banca Promos non appartiene a nessun Gruppo bancario. Le Politiche di remunerazione adottate sono applicate a tutto il personale e vengono declinate in base al criterio di proporzionalità coerentemente con le proprie caratteristiche, il modello di business, le dimensioni dell'attivo e la complessità delle attività svolte.

La Banca non ha filiazioni e succursali situate in paesi terzi.

- ***una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.***

La Banca ha effettuato l'identificazione del "Personale più rilevante" per l'anno 2025 ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul

proprio profilo di rischio, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 604/2014, nell'ambito di un processo formalizzato.

In particolare, a tal fine esiste un Gruppo di lavoro formato dal referente dell'ufficio personale, dal responsabile della Funzione Risk Management nonché dal referente interno della Funzione Compliance il cui compito è quello di esaminare nel dettaglio i singoli criteri proposti dalla normativa vigente valutandone, annualmente, le modalità applicative.

L'attività del gruppo di lavoro viene formalizzata all'interno di verbali che esplicitano i principali punti trattati nonché gli esiti della verifica condotta.

Con riferimento al 2025 ad esito del detto processo è stato identificato il seguente perimetro di "personale più rilevante":

- 1) Componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Amministratore con incarichi esecutivi (Amministratore Delegato);
- 3) Capo Area Crediti e servizi interni;
- 4) Referente funzione esternalizzate;
- 5) Capo area finanza;
- 6) Responsabile della funzione Risk Management;
- 7) Responsabile della funzione Compliance;
- 8) Responsabile della funzione Antiriciclaggio;
- 9) Responsabile della funzione Internal Audit;
- 10) Responsabile ufficio personale;
- 11) Responsabile ufficio negoziazione
- 12) Responsabile unico degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti
- 13) Responsabile funzione controllo rischi ICT e di sicurezza

Per quanto riguarda il computo delle remunerazioni, si precisa che:

- un componente del Consiglio di amministrazione riveste anche il ruolo di Responsabile della funzione Compliance;
- l'Amministratore con incarichi esecutivi riveste anche il ruolo di Capo area Finanza;
- il Capo area crediti e Servizi interni è anche Referente per le funzioni Esternalizzate;
- il Responsabile del Risk Management è anche responsabile unico degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti;
- Il responsabile dell'ufficio negoziazione si è dimesso nel mese di marzo 2025.

**b) Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:**

- ***un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate;***

Le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione sono state strutturate in modo tale da essere, anche nell'interesse di tutti gli stakeholders, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, al fine di evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o a un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca.

Il collegamento dei compensi a risultati effettivi nel tempo è assicurato, da un lato, attraverso la previsione di incentivi connessi al raggiungimento di soglie minime di obiettivi economici finanziari, che pertanto possono ridursi fino anche ad azzerarsi, in caso di mancato conseguimento degli stessi; dall'altro, attraverso l'adozione di sistemi di differimento nel tempo, al fine di assicurarne la coerenza con obiettivi pluriennali di sviluppo.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di Vigilanza, nonché dallo Statuto della Banca, l'approvazione delle "Politiche di Remunerazione" è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione che provvede alla loro definizione. Nel processo di definizione delle "Politiche" è stata coinvolta fattivamente la funzione Compliance, al fine di garantire una corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore, esprimendo una propria valutazione in merito. La Banca, come già sopra esplicitato, ha costituito al suo interno un gruppo di lavoro volto all'identificazione del c.d. personale più rilevante.

Inoltre, in linea con le vigenti disposizioni, le politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea sono specificamente monitorate dalle funzioni di controllo aziendale e in particolare:

- dalla funzione Compliance, che è chiamata a riscontrare in maniera dettagliata la coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, al fine di contenere i rischi legali e reputazionali insiti nelle relazioni con la clientela;
- dalla funzione Internal Audit, che effettua annualmente una verifica in ordine alla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa in vigore.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, riesamina le Politiche, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

- ***informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;***

La componente variabile della retribuzione, ove prevista, è correlata ai risultati effettivamente conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o è finalizzata a riconoscere i risultati raggiunti stabilendo un collegamento diretto tra i compensi e le performance nel breve e lungo termine. Essa, è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- è parametrata a indicatori di performance che tengano conto della gestione dei rischi e del livello di risorse patrimoniali;
- è soggetta a un sistema di differimento nel tempo, al fine di assicurarne la coerenza con obiettivi pluriennali di sviluppo.

- **se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;**

Le "Politiche di remunerazione" riferite all'anno 2025 non hanno subito modifiche.

È stato infatti confermato l'impianto generale.

- **informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;**

La remunerazione del personale che ricopre funzioni di controllo interno è composta da:

- una retribuzione fissa
- una retribuzione variabile

In particolare, la retribuzione fissa è determinata in relazione all'inquadramento contrattuale definito all'atto dell'assunzione in servizio ed eventualmente variato in caso di promozioni, in base alle tabelle retributive fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito. Essa è adeguata alle significative responsabilità ed all'impegno connesso con il ruolo svolto.

La retribuzione variabile, invece, coerentemente con le disposizioni di vigilanza vigenti non è correlata ai risultati economici conseguiti dalla Banca. Essa è determinata ogni anno sulla base di un premio stabilito a budget, misurato sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, ed è correlata a seguenti parametri:

- obiettivi della Banca non legati all'andamento economico;
- effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio;
- qualità dell'attività lavorativa;
- rispetto scadenze progetti;
- capacità di far emergere le anomalie nell'ambito delle attività oggetto di controllo;
- gestione e crescita degli eventuali addetti.

- **politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.**

La Banca non ha in essere forme di remunerazione variabile garantita.

Inoltre, non adotta alcuna specifica politica relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, rimandando all'applicazione della normativa contrattuale nazionale ed alle leggi in vigore.

In generale la corresponsione della remunerazione variabile è legata per tutto il personale all'esistenza di un rapporto di lavoro con la stessa. Ne consegue che la conclusione anticipata del rapporto non dà diritto a nessun tipo di compenso.

**c) Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione**

La retribuzione incentivante è coerente con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca.

In particolare, le forme di retribuzione incentivante sono coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi e tengono conto del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. Esse sono strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della banca in un'ottica di lungo periodo.

Tanto premesso l'attivazione dei sistemi di incentivazione per l'intero personale è in ogni caso subordinata al soddisfacimento di condizioni che garantiscano il rispetto di indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità, nonché il raggiungimento di determinati livelli di redditività corretti per il rischio.

Al riguardo, è prevista la necessità che, i seguenti indicatori:

- Liquidity Coverage Ratio ("LCR" indicatore regolamentare di liquidità operativa definito dal rapporto tra riserve di liquidità e deflussi netti attesi nei 30 giorni);
- Tier 1 Ratio ("T1" – Coefficiente patrimoniale definito dal rapporto tra Capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio).

siano a fine esercizio entro i livelli di *Risk appetite* previsti all'interno del RAF.

**d) I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.**

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato in relazione alle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante". In particolare, la Banca ha stabilito, in generale, che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non superi il 100% (rapporto di 1:1). Fa eccezione:

- il personale dell'ufficio Negoziazione, per il quale il citato rapporto è stato innalzato al 200%. Tale aumento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, è stato comunicato all'Organo di Vigilanza sia in via preventiva che successivamente all'approvazione da parte degli Organi Sociali;
- il personale appartenente alle funzioni di controllo per il quale l'incidenza della parte variabile non può in ogni caso essere superiore a 1/3 della retribuzione fissa corrisposta.

**e) Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:**

- ***un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone; un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;***

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali criteri adottati per la corresponsione delle remunerazioni.

Destinatari	Remunerazione variabile di breve periodo	Remunerazione variabile di lungo periodo	Condizione per l'erogazione
<b>Amministratori con incarichi esecutivi</b>	Parametrata all'utile lordo dell'esercizio, rettificato per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.	<p>Ancorata alla media degli utili lordi conseguiti nei tre esercizi di durata del mandato (che tenga conto anche di eventuali perdite) rettificati per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.</p> <p>Soggetta a un differimento nel tempo, essendo corrisposta in unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi di durata del mandato.</p>	<p>Il sistema di remunerazione variabile, di breve e lungo periodo si intende riferito agli Amministratori che abbiano avuto incarichi esecutivi per l'intero triennio del mandato.</p> <p>Nel caso dell'amministratore che abbia rinunciato al mandato prima della scadenza o che nel corso del mandato abbia rimesso le deleghe, è corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota fissa in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica e/o di effettiva esistenza delle deleghe;</li> <li>• la quota variabile di breve periodo, purché il consigliere rimanga in carica fino all'approvazione del bilancio di riferimento.</li> </ul> <p>Nel caso di amministratore che subentri nel Consiglio in carica quale sostituto di altro consigliere decaduto, e/o nel caso di amministratore cui siano conferiti incarichi esecutivi nel corso del mandato, è corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota fissa in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica e/o di effettiva esistenza delle deleghe;</li> <li>• la quota variabile di breve periodo in proporzione al periodo di effettiva esistenza delle deleghe;</li> <li>• la quota variabile di lungo periodo, purché gli incarichi esecutivi siano conferiti per un periodo non inferiore a 18 mesi.</li> </ul>
<b>Responsabili funzioni di Controllo Interno:</b>  <b>Compliance/</b>  <b>Risk Management/</b>  <b>Antiriciclaggio/</b>  <b>Internal Audit</b>	Non è correlata ai risultati economici conseguiti dalla Banca, ma è determinata ogni anno sulla base di un premio stabilito a budget, misurato sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, ed è correlata ai seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obiettivi della Banca non legati all'andamento economico;</li> <li>• effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio;</li> <li>• qualità dell'attività lavorativa;</li> <li>• rispetto scadenze progetti;</li> </ul>	Non prevista	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>capacità di far emergere le anomalie nell'ambito delle attività oggetto di controllo;</li> <li>gestione e crescita degli eventuali addetti.</li> </ul>		
<b>Responsabile della funzione controllo rischi ICT e di sicurezza.</b>	Non prevista	Non prevista	La modalità di remunerazione è disciplinata da un contratto ad hoc ed è esclusivamente in misura fissa collegata alla natura dell'incarico.
<b>Capo Area Crediti e Servizi Interni</b>	Definita sulla base di elementi quantitativi (raggiungimento del "Budget") e qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).	<p>Ancorata alla media degli utili lordi conseguiti nell'arco del triennio precedente (che tenga conto anche di eventuali perdite) rettificati per il rendimento del Capitale a rischio come stimato ai fini dell'ICAAP.</p> <p>Soggetta a un differimento nel tempo, essendo corrisposta in unica soluzione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio di riferimento.</p>	<p><i>Remunerazione di breve periodo</i> La corresponsione avverrà in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;</li> <li>raggiungimento dell'ammontare del <i>Reddito al lordo delle Imposte</i> previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ul> <p><i>Remunerazione di lungo periodo</i> La corresponsione della stessa avverrà a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al momento dell'effettivo pagamento continui il rapporto di lavoro con la società;</li> <li>non siano stati verificati errori relativi ai dati e calcoli che hanno dato origine al compenso maturato;</li> <li>non siano emersi fatti che evidenziano una carenza nel processo di gestione delle attività di competenza tali da aver determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare nel corso del triennio.</li> </ul>
<b>Ufficio Negoziazione (inclusi il responsabile)</b>	<p>Si articola nelle seguenti due componenti, rispettivamente generate dal raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di obiettivi prefissati differenziati per scaglioni di importo.</li> <li>del "Budget" aziendale.</li> </ul>	Non prevista	<p>La <u>prima componente</u> sarà riconosciuta solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nell'ambito dell'<b>operatività "intraday"</b> (brokeraggio), le operazioni effettuate siano regolate;</li> <li>nell'ambito dell'<b>operatività "overnight"</b> (trading), le posizioni siano assunte nel rispetto dei limiti e delle deleghe stabiliti nel "Regolamento delle Finanza" pro tempore vigente e relativi ai rischi assumibili (es. <i>rischio di posizione, rischio di cambio, rischio di fluttuazione</i></li> </ul>

	La seconda componente è definita anche sulla base di elementi qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).		<p><i>dei prezzi di mercato, rischio di liquidità</i>). In merito, si precisa che l'eventuale violazione dei citati parametri (consistente nell'assunzione di posizioni non autorizzate) determina la riduzione del premio fino al totale azzeramento.</p> <p>La corresponsione della <u>seconda componente</u> avverrà in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;</li> <li>• raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti dal budget annuale.</li> </ul>
<b>Altri dipendenti</b>  (tutti coloro che sono legati alla Banca da rapporto di lavoro subordinato e che non rientrano nel "Personale più rilevante")	Definita sulla base di elementi quantitativi (raggiungimento del "Budget") e qualitativi (comportamento, affidabilità, capacità personali, iniziative e innovazione, disciplina).	Non prevista	<p>La corresponsione della remunerazione variabile di breve periodo avverrà in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;</li> <li>• raggiungimento dell'ammontare del <i>Reddito al lordo delle Imposte</i> previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ul>
<b>Consulenti Finanziari</b>	Rappresentata dal riconoscimento di provvigioni calcolate, applicando su quanto pagato dal cliente a titolo di commissioni, l'aliquota prevista dalle apposite "Tabelle Provvigionali" allegate al contratto sottoscritto.	Non prevista	



- **informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;**

Non applicabile, in quanto le Politiche di remunerazione adottate dalla Banca non prevedono che la remunerazione venga corrisposta in azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti.

- **informazioni sulle misure che l'Ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono deboli**

In generale la remunerazione variabile destinata a tutto il personale (ad eccezione di quello corrisposto agli addetti all'ufficio negoziazione) è legata al raggiungimento del "Budget" complessivo della Banca ed è ancorato alle seguenti condizioni:

- conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento;
- raggiungimento dell'ammontare del "Reddito al lordo delle Imposte" previsto dal budget e approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine tuttavia di adeguare detta componente variabile, è previsto che nel caso in cui detto Reddito al lordo delle imposte dell'esercizio sia inferiore a quello previsto a budget, ma superiore all'80% dell'importo stesso, il premio sarà ridotto alla metà dell'aliquota fissata.

Diversamente, nessun premio sarà corrisposto nel caso in cui il Reddito al lordo delle imposte dell'esercizio sia inferiore all'80% dell'importo previsto a budget.

**F) Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:**

- **un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale;**

Coerentemente a quanto previsto dalle Disposizioni in materia, la remunerazione variabile di lungo periodo, ove prevista, è soggetta a meccanismi di differimento triennali. In particolare, per tale componente si procede ad un accantonamento annuale della quota spettante e, decorsi i tre anni, previa verifica delle condizioni propedeutiche, all'effettiva erogazione.

Inoltre, per il personale addetto all'ufficio negoziazione, una parte della componente variabile della remunerazione, viene erogata solo a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

- **informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale):**

I meccanismi di malus che prevedono l'azzeramento della remunerazione variabile non ancora corrisposta possono essere applicati sia alla remunerazione variabile in corso di maturazione e non ancora riconosciuta sia alla remunerazione variabile maturata, ma non ancora erogata.

La Banca non ha previsto clausole di *claw back*.

- **se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante**

Non applicabile in quanto la Banca non è quotata.

**g) La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:**

- **informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.**

Il sistema aziendale di remunerazione e incentivazione adottato si incardina nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle risorse umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni. Esse sono pertanto, in primo luogo, improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

In via generale, gli obiettivi principali sono quelli di:

- attrarre e mantenere risorse personali adeguate alle esigenze operative e gestionali della Banca;
- non generare situazioni di conflitto di interesse, assicurando l'equilibrio tra la componente fissa e la componente variabile dei compensi, e per quest'ultima, il collegamento con l'effettività e la stabilità dei risultati al netto dei rischi;

- cointeressare gli addetti della Banca al raggiungimento del risultato economico previsto stimolando la partecipazione allo sviluppo;
- favorire una sana e prudente gestione della Banca.

L'ammontare complessivo della remunerazione variabile basata sulla performance è determinato a livello di Banca subordinatamente alla verifica degli indicatori:

- *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR" indicatore regolamentare di liquidità operativa definito dal rapporto tra riserve di liquidità e deflussi netti attesi nei 30 giorni);
- *Tier 1 Ratio* ("T1" – Coefficiente patrimoniale definito dal rapporto tra Capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio) .

che a fine esercizio devono essere entro i livelli di *Risk appetite* previsti all'interno del RAF.

Le Politiche di remunerazione adottate dalla Banca non prevedono che la remunerazione venga corrisposta in azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti.

**h) A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza**

Beneficiario	Componente fissa corrisposta	Componente variabile di "breve periodo"	Componente variabile di "lungo periodo"	Retribuzione Complessiva
<b>Presidente Consiglio d'Amministrazione</b>	<b>€ 150.000</b>	<b>Non prevista</b>	<b>Non prevista</b>	<b>€ 150.000</b>
<b>Amministratore Delegato</b>	<b>€100.000</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€ 100.000</b>
<b>Consigliere 1</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>Non prevista</b>	<b>Non prevista</b>	<b>€ 12.000</b>
<b>Consigliere 2</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>Non prevista</b>	<b>Non prevista</b>	<b>€ 12.000</b>
<b>Consigliere 3</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>Non prevista</b>	<b>Non prevista</b>	<b>€ 12.000</b>
<b>TOTALE RETRIBUZIONE</b>	<b>€ 286.000</b>			<b>€ 286.000</b>

**i) Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR. — Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.**

Numero di membri del personale che hanno beneficiato della deroga: nessuno.

**j) I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.**

Non applicabile in quanto la Banca non rientra nella definizione di "grandi enti".

**Tabella EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio**

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	4	1		7
2		Remunerazione fissa complessiva	186.000	100.000		285.086
3		Di cui in contanti	186.000	100.000		285.086
4		Non applicabile				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-5x		Di cui altri strumenti				
6		Non applicabile				
7		Di cui altre forme				
8	Non applicabile					
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	0	0	0	1
10		Remunerazione variabile complessiva				0
11		Di cui in contanti				0
12		Di cui differita				
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
EU-14a		Di cui differita				
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU-14b		Di cui differita				
EU-14x		Di cui altri strumenti				
EU-14y		Di cui differita				
15	Di cui altre forme					
16	Di cui differita					
17	Remunerazione complessiva (2+10)		186.000	100.000		285.086

**Tabella EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)**

La Banca non ha erogato pagamenti speciali al personale più rilevante. La tabella è avvalorata unicamente con le informazioni relative al trattamento di fine rapporto.

Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)					
		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
<b>Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita</b>					
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante				
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo				
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei				
<b>Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio</b>					
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante				
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo				
<b>Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio</b>					
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante				5
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo				
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio				24.764
9	Di cui differiti				0
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus				
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona				7.309

**Tabella EU REM3: remunerazione differita**

La Banca non ha erogato remunerazioni differite

**Tabella EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio**

Nessun membro del personale più rilevante ha percepito una remunerazione pari o superiore ad un milione di euro.

**Tabella EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)**

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business							Totale
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre		
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										12	
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	4	1	5								
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza											
4	Di cui altri membri del personale più rilevante				1			2		4		
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	186.000	100.000	286.000	15.324			131.063		132.414		
6	Di cui remunerazione variabile											
7	Di cui remunerazione fissa	186.000	100.000	286.000	15.324			131.063		132.414		

**Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della  
Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.575/2013  
(CRR) e successive modifiche**

La sottoscritta, Tiziana Carano, in qualità di Amministratore Delegato della Banca Promos

ATTESTA

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 575/2013, che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2025 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Napoli, 28 maggio 2026

L'Amministratore Delegato

Dott.ssa Tiziana Carano